

CCLXXXV SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***MERCOLEDI' 5 APRILE 1989****Presidenza del Presidente SANNA****i n d i****del Vicepresidente PIRETTA****I N D I C E**

Interpellanze (Annunzio)	12873
Proposte di legge Floris-Baghino-Saba-Mannunza-Tidu: "Norme regionali per l'uso del territorio" (7); Cabras-Mereu S.-Cossu-Oggiano-Pili: "Norme in materia di pianificazione territoriale per l'uso e la tutela del territorio regionale" (392); Canalis-Orrù-Palmas-Pes-Cuccu-Uras-Ortu V.-Atzori V.-Cocco-Dadea-Lal-Ladu L.-Lorelli-Moi-Porcu-Pubusa-Ruggeri-Sciolla-Serri: "Norme per la salvaguardia, l'assetto e l'uso del territorio" (416); Planetta-Puligheddu-Arestì-Falchi-Marracini-Meloni-Murgia-Ortu I.-Piretta: "Norme per la pianificazione territoriale concernenti l'uso e la tutela del territorio della Sardegna" (429) e del disegno di legge: "Norme urgenti in materia di salvaguardia, di coordinamento e di assetto territoriale del sistema costiero" (339). (Continuazione della discussione del testo unificato):	
ANEDDA	12876

MERELLA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica	12876-12883-12884-12885-12886-12894-12911
SECCI	12876-12884-12885
FLORIS	12882-12903
DETTORI	12884-12894
PLANETTA	12887
MURRU	12888-12910
MELONI	12891
CABRAS	12892-12907
COCCO	12894-12897-12906
SABA	12896-12908

*La seduta è aperta alle ore 10 e 33.**PES, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 30 marzo 1989, che è approvato.***Annunzio di Interpellanze****PRESIDENTE.** Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.*PES, Segretario:*

“Interpellanza Murgia-Aresti-Falchi-Marra-cini-Meloni-Ortu Italo-Piretta- Planetta sul previsto trasferimento delle strutture dirigenziali della CENU di Siniscola”. (481)

“Interpellanza Tamponi-Asara sul pericolo di annientamento dell'orda di mufloni che vivono nell'oasi di Capo Figari a Golfo Aranci”. (482)

“Interpellanza Ruggeri-Orrù-Cuccu-Ortu Velio sul piano di risanamento dell'area antistante lo stabilimento ENICHEM di Macchiareddu”. (483)

“Interpellanza Cuccu-Atzori Villio-Moi sui ritardi e sulle insufficienze dell'ENEL nel campo dell'elettrificazione rurale”. (484)

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Floris - Baghino - Saba - Manunza - Tidu: “Norme regionall per l'uso del territorio” (7); Cabras - Mereu S. - Cossu - Oggiano - Pili: “Norme in materia di pianificazione territoriale per l'uso e la tutela del territorio regionale” (392); Cannas - Orrù - Palmas - Pes - Cuccu - Uras - Ortu V. - Atzori V. - Cocco - Dadea - Lai - Ladu L. - Lorelli - Moi - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Sciolla - Serri: “Norme per la salvaguardia, l'assetto e l'uso del territorio” (416); Planetta - Puligheddu - Aresti - Falchi - Marracini - Meloni - Murgia - Ortu I. - Piretta: “Norme per la pianificazione territoriale concernenti l'uso e la tutela del territorio della Sardegna” (429) e del disegno di legge: “Norme urgenti in materia di salvaguardia, di coordinamento e di assetto territoriale del sistema costiero” (339)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato dei progetti di legge numero 7, 392, 416, 429 e 339.

Si dia lettura dell'articolo 23.

PES, Segretario:

Art. 23

Comparto edificatorio

1. Il comparto edificatorio definisce gli ambiti

territoriali minimi entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da più aventi titolo.

2. Il comparto comprende uno o più edifici e/o aree da trasformare, e si realizza attraverso la costituzione di un consorzio e la presentazione di un'unica istanza di concessione edilizia, o di autorizzazione.

3. La delimitazione dell'ambito territoriale del comparto ed i termini per la costituzione del consorzio e per la presentazione dell'istanza di concessione o di autorizzazione sono deliberati dal consiglio comunale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

PES, Segretario:

Art. 24

Accordo di programma

1. I soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistico-territoriale previsti dall'articolo 2 della presente legge, possono stipulare con soggetti pubblici e privati accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi.

2. La serie di opere ed interventi oggetto dell'accordo di programma deve essere finalizzata all'obiettivo primario di crescita economica e produttiva del territorio interessato ed in particolare all'incremento della base occupativa diretta ed indiretta.

3. L'accordo di programma è uno strumento attuativo della pianificazione urbanistico territoriale vigente. Esso è adottato con deliberazione del consiglio comunale e reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CTRU di cui all'articolo 27.

4. Qualora l'accordo di programma interessi

territori di più Comuni, esso è adottato con deliberazione dei consigli comunali dei Comuni interessati.

5. Il complesso degli interventi previsti dall'accordo di programma si attua con le stesse procedure del piano particolareggiato e del piano di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 17.

6. Il piano attuativo di cui al comma precedente una volta reso esecutivo costituisce automatica variante al piano urbanistico comunale e ne segue le procedure di approvazione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Mannunza-Dettori-Isoni

Art. 24

Il terzo comma dell'art. 24 è così sostituito:

"L'accordo di programma è uno strumento della pianificazione urbanistica territoriale vigente. Esso è adottato con deliberazione del Consiglio comunale ed approvato, ove costituisca variante al piano urbanistico comunale, con le procedure di cui all'art. 16". (44)

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Mannunza-Dettori-Isoni

Art. 24

Il quarto comma è così sostituito:

"L'accordo di programma una volta approvato produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 56 del DPR 348/1979, determinando per quanto occorra la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo relativamente ai partecipanti l'accertamento di conformità e le concessioni edilizie. Nel caso in cui il Comune interessato non abbia aderito all'accordo non si producono gli effetti relativi alla variazione degli strumenti urbanistici e alle concessioni edilizie". (45)

Emendamento soppressivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Mannunza

Art. 24

Il quinto e sesto comma sono soppressi. (46)

Emendamento aggiuntivo Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu

Art. 24

Al terzo comma dopo le parole "L'accordo di programma" aggiungere:

"se accompagnato dagli elaborati tecnici necessari,". (105)

Emendamento sostitutivo parziale Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu

Art. 24

Il terzo comma dell'articolo 24 è così sostituito:

"L'accordo di programma è uno strumento attuativo della pianificazione urbanistica territoriale vigente. Esso, previa adozione del consiglio comunale competente per territorio, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CTRU di cui all'articolo 27". (126)

Emendamento sostitutivo parziale Merella-Cogodi-Mannoni

Art. 24

Il sesto comma dell'articolo 24 è così sostituito:

"6. Qualora il piano attuativo di cui al comma precedente comporti modifiche del piano urbanistico comunale, esso è soggetto alle procedure di approvazione proprie delle varianti di piano". (131)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 44, 45, 46 ha facoltà di parlare

l'onorevole Floris.

FLORIS (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 105, 126 e 131 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 44, 45 e 46 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Non parlo sull'articolo, in ordine al quale ho già espresso la nostra opinione durante la discussione dell'articolo 10. Voglio soltanto fare delle osservazioni sul modo di procedere. Esiste un emendamento della Giunta - il numero 126 - che aggiunge al terzo comma l'espressione: "se accompagnato dalla documentazione tecnica necessaria". Questo comma terzo però, così com'è, e rispetto al quale è stato presentato l'emendamento, viene soppresso dall'altro emendamento della maggioranza, perché la maggioranza ha presentato un emendamento sostitutivo parziale del terzo comma dell'articolo 24.

Allora, se si vogliono mantenere entrambi gli emendamenti, occorrerebbe integrare l'emendamento sostitutivo parziale, il 126, con il precedente emendamento della Giunta. Non so se sono stato chiaro.

CABRAS (P.S.I.). E' giusta, questa osservazione.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Si voterebbe perciò l'emendamento sostitutivo parziale del terzo

comma, integrato dall'emendamento numero 105.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Credo che proceduralmente il consigliere Anedda chieda la discussione e l'eventuale approvazione dell'emendamento numero 126, sostitutivo parziale del terzo comma dell'articolo 24, così come esitato dalla Commissione. Successivamente, dunque, dovrebbe seguire l'emendamento numero 105, quale emendamento aggiuntivo all'emendamento numero 126.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 105, aggiuntivo, è da considerarsi dunque riferito all'emendamento numero 126.

Ha domandato di parlare l'onorevole Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (D.C.). Sull'articolo, Presidente. Io ritengo che questo articolo debba essere esaminato tenendo conto di diversi altri articoli che concorrono a definire un particolare assetto della pianificazione urbanistico-territoriale. Questi articoli, tra l'altro, nell'attribuire determinate funzioni alla Provincia (che, come sappiamo, non è strutturata in modo tale da poter assolvere a questi compiti) rischiano di svuotare il ruolo dell'ente locale minore, vanificando la stessa possibilità di associarsi tra comuni per la realizzazione di opere di interesse sovracomunale. A me pare perciò che l'inserimento di questo articolo contribuisca a svuotare il ruolo dei comuni.

E, badate, tutto questo avviene in una situazione caratterizzata dalla presenza di società a partecipazione statale che, attraverso consorzi di imprese, si offrono di risolvere i grandi problemi dei comuni, e questo, naturalmente, con l'attenzione rivolta ai centri maggiori, perché i piccoli non dispongono di risorse e quindi non presentano convenienze per queste strutture. Se da un lato, da un punto di vista burocratico...

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti lo-*

cali, finanze ed urbanistica. Dipende dalle dimensioni territoriali dei comuni.

SECCI (D.C.). Su un fatto non v'è dubbio: i piccoli sono sempre poco protetti. In questa situazione noi diamo la possibilità ai grandi comuni di risolvere i propri problemi con interventi finalizzati alla realizzazione di complessi di opere nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e commerciale che abbiano un ritorno di ordine economico. I piccoli comuni sono invece destinati a rimanere entità modeste, perché non sono certamente appetibili per queste grosse associazioni di imprese. Questo sistema è oggetto di grande dibattito all'interno dei comuni, che sentono sminuita la loro importanza, posto che un comune non è in condizioni di seguire l'*iter* non solo amministrativo, ma anche politico per poter accedere a questi finanziamenti, mentre un ente o un'associazione privata sembrerebbe poter arrivare alle fonti di finanziamento con maggiore facilità.

Con questo articolo introduciamo uno strumento che certamente rischia di ridurre il comune a ente gestore dell'ordinaria amministrazione, posto che le grandi opere, le grandi strutture, le grandi urbanizzazioni vengono tracciate da enti esterni, che hanno persino facoltà di apportare delle varianti al piano territoriale. Questo è un sistema estremamente criticabile, perché oltretutto si presta a mettere a repentaglio la serietà e l'onestà dell'amministrazione stessa, posto che queste grosse associazioni hanno la possibilità, in pratica, di pilotare e di indirizzare le scelte economiche di un determinato comune. Noi sappiamo che spesso i comuni pur di avere dei quattrini e pur di realizzare opere pubbliche si lasciano trascinare da questi enti, i quali tuttavia tendono a sfuggire ad ogni coordinamento.

Ritengo perciò che questo articolo sia da eliminare. Sarebbe bene eliminarlo proprio per ridare ruolo e prestigio ai comuni, sollecitandoli a darsi le strutture necessarie per intraprendere autonomamente l'*iter* di questi grossi programmi e per reperire i fondi, oggi con la legge 64, domani anche con la Comunità europea.

Introdurre questo articolo equivale a creare un sistema che certamente compromette le prospettive di rafforzamento delle autonomie locali.

Si alimenta il potere di enti esterni, di consorzi, di grosse associazioni, i cui interessi economici e finanziari sono tali da indurli a calpestare qualsiasi struttura o qualsiasi piccola iniziativa che possa essere stata intrapresa all'interno del comune stesso.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 44, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 45. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 126. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 105. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 131. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

PES, *Segretario*:

Art. 25

Condotta urbanistica

1. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti può essere istituita la condotta urbanistica.

2. La condotta urbanistica è un organo tecnico del Comune e svolge funzioni di consulenza e predisposizione di elaborati tecnici necessari per la pratica attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Inoltre svolge funzioni di servizio e supporto informativo per gli utenti interessati alla attività di trasformazione urbanistica del territorio.

3. La condotta urbanistica è composta da:

- a) il capo dell'ufficio tecnico del Comune;
- b) da uno o più esperti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o legislazione urbanistica;
- c) un impiegato del Comune con funzioni di segretariato.

4. Alle figure di cui ai punti a) e c) si provvede con personale di ruolo del Comune, per il punto b) il Comune attiva una consulenza a convenzione con uno o più professionisti specializzati iscritti al relativo ordine professionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 14 emendamenti. Se ne dia lettura. Ricordo ai consiglieri che questo articolo 25 è strettamente collegato all'articolo 7, di cui si è già data lettura con i relativi emendamenti ed il cui esame è stato sospeso per decisione del Consiglio.

PES, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 25

L'articolo 25 è soppresso. (47)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

TITOLO IV BIS

CENTRI STORICI

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 bis

Centri storici di rilevante interesse regionale

1) Lo schema di assetto territoriale regionale individua i centri storici di rilevante interesse regionale, da assoggettare a pianificazione particolareggiata finalizzata al recupero del patrimonio culturale, sociale, economico ed abitativi.

2) Nelle more dell'adozione dello schema di assetto territoriale regionale la Giunta regionale può procedere con apposita deliberazione alla individuazione dei centri storici di cui al precedente comma.

3) I Comuni nel cui ambito sono stati individuati i centri storici di cui al precedente comma primo, sono obbligati, entro 12 mesi dalla data di approvazione dello schema di assetto territoriale regionale, ovvero dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente comma secondo, ad adottare un piano del Centro Storico che deve:

a) determinare, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui essi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche;

b) definire per ogni categoria così individuata gli interventi necessari a raggiungere le finalità di cui al precedente comma 1°;

c) prescrivere le norme da osservare negli interventi consentiti;

d) individuare le aree e gli edifici destinati e servizi pubblici o d'uso pubblico, nonché ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale, precisando l'ambito urbano e territoriale cui essi fanno riferimento;

e) delimitare le aree in cui per la particolare configurazione o destinazione dell'insediamento o per la natura delle opere che si rendono necessarie, si deve procedere ad un ulteriore strumento

attuativo, di iniziativa pubblica e/o privata.

Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma terzo, l'Assessore regionale all'Urbanistica assegna al comune interessato un termine non superiore ai 90 giorni. Rimasto inosservato tale termine, la Regione procede in via sostitutiva". (48)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 ter

Procedure di formazione del piano del centro storico

Il Piano del Centro storico deve seguire le procedure di formazione ed approvazione fissate dall'art. 16 relativo alla formazione di piani urbanistici comunali". (49)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 quater

Piano del Centro storico in variante al Piano urbanistico comunale

Qualora il Piano del centro storico contenga varianti al Piano urbanistico comunale, la deliberazione di adozione del Piano costituisce anche adozioni di variante al Piano urbanistico comunale". (50)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 quinquies

Pubblicità del piano del centro storico

Il decreto di approvazione del piano del centro storico è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il piano approvato è depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico, con relativo avviso affisso all'albo pretorio, per la durata di quindici giorni consecutivi.

Il piano entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Dell'avvenuta approvazione è data altresì notizia al pubblico mediante avviso pubblicato in almeno due giornali quotidiani di maggior diffusione nell'isola, nonché a mezzo di manifesti murali affissi nei luoghi pubblici.

Il decreto di approvazione è notificato, nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili soggetti ad espropriazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del piano". (51)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 sexies

Validità ed efficacia del piano del centro storico

Il decreto di approvazione del piano del centro storico contenente vincoli preordinati all'espropriazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste.

Con il medesimo decreto sono fissati i tempi di attuazione del piano, nonché il termine non superiore a 10 anni, entro il quale devono essere compiute le relative espropriazioni.

I vincoli contenuti nel piano urbanistico comunale, relativi a immobili ricompresi nel piano del centro storico conservano la durata e validità prevista per il Piano urbanistico comunale e non possono essere prorogati.

Le previsioni del piano del centro storico che non siano relative a vincoli su immobili e beni determinati, hanno validità a tempo indeterminato". (52)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 septies

Interventi nei centri storici minori

Nei centri storici dei Comuni appartenenti alla IV classe ai sensi del D.A. 2266/U del 1983, purché non vincolati ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497, possono essere eseguiti interventi edilizi e infrastrutturali, indipendenti dalla formazione dei piani attuativi, purché coerenti con una apposita disciplina approvata dal Consiglio comunale che comprenda un accurato rilevamento degli edifici e delle aree libere attraverso schede tecniche nelle quali devono essere descritti almeno i seguenti elementi:

– numero dei piani fuori terra, stato di conservazione e utilizzazione, valutazione sotto il profilo monumentale, storico e artistico; inserimento ambientale nel contesto adiacente e circostante.

A tale normativa devono essere allegate le planimetrie del centro storico in scala non inferiore a 1:100 con la rappresentazione delle indagini effettuate e delle tipologie di intervento previste". (53)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 25

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 octies

Disposizioni di carattere generale

Le aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento di attività agricole e zootecniche ed in vista della conduzione del fondo. In queste aree, la concessione edilizia può essere assentita esclusivamente alle seguenti condizioni:

– presentazione di un piano di sviluppo aziendale che dimostri l'imprescindibile necessità delle opere richieste in rapporto alle finalità ed ai risultati che si intendono conseguire con l'iniziativa;

– sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo mediante il quale il concessionario si impegna, per sé ed i suoi aventi causa, alla realizzazione del piano di sviluppo aziendale; a non mutare la destinazione d'uso dei fondi e dei fabbricati per almeno 10 anni; a non alineare, né frazionare separatamente gli edifici ed il fondo, nonché i singoli appezzamenti che fanno parte integrante dell'azienda; a garantire la realizzazione del piano aziendale mediante adeguata fidejussione; a sottostare alle sanzioni determinate nello stesso atto d'obbligo, ivi compresa la decadenza della concessione per il caso di grave inadempimento.

Gli atti d'obbligo sono trascritti nei registri immobiliari a cura e spese dell'interessato, prima del rilascio della concessione.

Nelle zone agricole a colture tradizionali, per le aziende di piccole dimensioni a conduzione familiare e con superficie inferiore a 40.000 mq., il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione di una relazione tecnica che descriva oltre agli impianti tecnologici esistenti, il tipo di coltura preminente e quella che si intende impiantare". (54)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 nonies

Opere in zona agricola destinate ad usi strettamente connessi con l'utilizzazione agricola del fondo

Le opere da realizzarsi in zona agricola devono insistere su fondi aventi una superficie fondiaria minima di 10.000 mq. per le colture ortofloro-vivaistiche e per le serre.

Per tutti gli altri tipi di colture, la superficie fondiaria minima, è di mq. 30.000 (vedi testo) ai fini del computo della superficie è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche se non contigui, sempreché siano tra loro funzionalmente connessi.

E' consentita la costruzione di "case appoggio" e di pertinenze agricole strettamente connesse alla capacità produttiva ed alle necessità della azienda, così come indicate nel piano di sviluppo aziendale di cui al precedente articolo 25 octies". (55)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Iso-ni-Manunza

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 decies

Opere in zona agricola relative ad insediamenti particolari collegati all'agricoltura

Le opere relative ad attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, non collegati alla conduzione del fondo, o eccedenti la capacità produttiva dell'azienda, dovranno essere ubicati ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalle zone residenziali esistenti o previste dai vigenti strumenti urbanistici.

Dovranno altresì essere attentamente valutate, nella localizzazione, riferimento al pericolo di inquinamento di corsi d'acqua o di falde acquifere.

I volumi delle opere devono essere commisurati alle necessità dell'impianto, documentate secondo quanto specificato nel precedente art. 25.

Gli insediamenti o impianti con volumi superiori ai 3000 mc., o con numero di addetti superiori a 20 unità, o con un numero superiore a 100 capi bovini e a 1000 capi ovini, sono concessi previo parere conforme del consiglio comunale". (56)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Iso-ni-Manunza

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 undecies

Edifici residenziali nelle aree agricole

Gli edifici ad uso abitativo nelle aree agricole sono ammessi soltanto se indispensabili alle esigenze dell'imprenditore agricolo o del conduttore del fondo, e sono dimensionati in rapporto alla consistenza del piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 25.

I volumi relativi potranno essere realizzati su lotti minimi come determinati dall'art. 26, in rapporto alla natura dell'attività, e con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq, ridotto a 0,01 mc/mq nella fascia agricola costiera entro i 2000 metri dal mare, e nelle zone agricole di rispetto attorno i centri abitati. Per le opere di cui all'art. 26 potrà essere ammessa una sola abitazione per il proprietario o conduttore dell'azienda da dimensionarsi contestualmente al progetto dell'insediamento". (57)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Iso-ni-Manunza

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 duodecies

Preesistenze in zona agricola

Negli edifici preesistenti nelle zone agricole, sono consentiti gli interventi previsti nei punti a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 5/8/1978, n. 457 ai fini del loro adeguamento funzionale.

Gli interventi sulla residenza non potranno, in ogni caso, essere tesi alla realizzazione di un numero di unità abitative eccedenti quello necessario ai lavoratori dell'azienda, risultante dal piano

di sviluppo aziendale di cui all'art. 25.

E' altresì consentito un incremento dei volumi esistenti, subordinatamente agli adempimenti di cui all'art. 25 e sempreché non sia superato per le abitazioni l'indice di 0,03 mc/mq". (58)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Iso-ni-Manunza

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 terdecies

Attività agroturistica

Nell'ambito delle aziende agricole esistenti e funzionanti, è ammessa la modifica di destinazione d'uso dei volumi non più necessari alla conduzione del fondo per attività agroturistiche, così come definiti dall'art. 3 della L.R. 20/6/1986, n. 32.

L'intervento è subordinato alla redazione del piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 25, nonché agli altri adempimenti previsti a carico del richiedente la concessione". (59)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Iso-ni-Manunza

Art. 25

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 quatuordecies

Opere in zona agricola non attinenti all'uso agricolo

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di reti tecnologiche ed impianti infrastrutturali pubblici, o di interesse generali purché previsti nei piani urbanistici, quali cabine Enel, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio e simili.

Alle stesse condizioni suindicate è anche consentita la realizzazione di attrezzature ed impianti particolari che per loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee, nel rispetto delle

norme tecniche previste per ciascun tipo di opera.

La concessione edilizia è subordinata al parere conforme del consiglio comunale che deve esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta". (60)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Floris.

FLORIS (D.C.). Questo gruppo di emendamenti riguarda i centri storici (non solo quelli di interesse regionale, ma anche quelli minori) e tutto il titolo IV *bis* tende ad integrare la normativa in discussione relativamente agli interventi da realizzare nei centri storici dell'Isola così come vengono individuati dagli strumenti urbanistici ai sensi del decreto 2266 del 1983. Ad avviso dei proponenti e ad avviso della D.C. molti centri storici dell'Isola hanno un carattere storico-artistico-ambientale di rilevante interesse generale. Secondo noi rappresentano un patrimonio culturale ed una risorsa che occorre salvaguardare e valorizzare anche da un punto di vista economico. Perciò abbiamo ritenuto opportuno disciplinare il recupero anche attraverso un concorso di risorse finanziarie aggiuntive e straordinarie rispetto a quelle previste dalle vigenti leggi regionali e nazionali. Leggi nazionali e leggi regionali che allo stato attuale si sono dimostrate assolutamente inadeguate rispetto ai problemi pressanti in cui i comuni della Sardegna si dibattono nel predisporre il recupero di questi centri storici. Queste proposte di emendamento, quindi, pur avendo particolare riguardo per i centri storici di rilevante interesse regionale, prevedono una normativa più flessibile e meno rigida per i centri storici dei comuni minori, al di sotto dei 2 mila abitanti, purché non siano vincolati dalla legge del 1977. Ovviamente, onorevole Assessore, questo recupero parte sempre da un'impostazione generale che noi abbiamo dato alla legge urbanistica cosiddetta organica, a quella legge urbanistica che sembra invece, anche dai titoloni della stampa di oggi, riguardare soltanto una porzione del nostro territorio, quella costiera, che affascina di più, evidentemente, la fantasia di molti giornalisti sardi.

Il nostro pacchetto di emendamenti, quindi, partendo sempre dallo schema di assetto del territorio, individua i centri storici regionali e di inte-

resse regionale, cioè quelli che sono da assoggettare a pianificazione particolareggiata, al fine di realizzare quel recupero culturale, sociale, economico ed abitativo di cui parliamo sempre non soltanto in riferimento alle grandi città ma anche ai centri rurali, a questi sprazzi di vita popolare cui ci richiamiamo in varie occasioni, ma a favore dei quali poi non creiamo gli strumenti per poter intervenire. Questi nostri emendamenti tendono anche a delimitare le aree in cui occorre agire con particolare efficacia, gli edifici destinati ai servizi pubblici o all'uso pubblico, nonché le opere e gli impianti collettivi e sociali, precisandone l'ambito in modo che i centri storici possano essere realmente recuperati e resi vivibili.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta condivide in linea di principio le indicazioni contenute in questo ponderoso corpo di emendamenti, che d'altra parte sono analoghe a quelle contenute negli emendamenti presentati dalla Giunta per quanto attiene l'istituzione del Servizio informativo e cartografico, per quanto attiene le direttive per i centri storici, per quanto attiene le direttive per le zone agricole, per quanto attiene la direttiva per le zone urbane. Io concordo con quanto ha affermato il Presidente del Gruppo D.C. sulla necessità di emanare norme di indirizzo per questi settori del territorio che, non vi è dubbio, sono delicati quanto i territori costieri, anche se richiamano minore attenzione. Le problematiche che questi territori pongono passano spesso inosservate, ma si tratta di importanti questioni attinenti ai pericoli di degrado, non solo ambientale, ma sociale, delle nostre comunità.

Noi, con la legislazione precedente, abbiamo acriticamente fatto calare dall'alto tutta una serie di norme, tutta una serie di indirizzi e di vincoli (sia in relazione alle zone di nuova espansione nei piccoli centri, sia in relazione all'obbligo dei piani attuativi, fatti in un certo modo, nei centri storici dei piccoli e dei grandi centri): così facendo abbiamo dato inconsapevolmente un grosso contributo

al degrado dei centri storici dei piccoli abitati e alla desertificazione dei paesi. Il regime di norme, di vincoli, di obbedienze a cui è stato assoggettato il cittadino che volesse restaurare la propria casa nell'ambito del piccolo centro, o costruirne una nuova in una zona di espansione assoggettata ad oneri di urbanizzazione, a piani di lottizzazione e così via scorrendo, ha indotto all'abbandono e alla facile fuga verso la città, dove si sono ingrossate le fila degli sradicati sociali, dei richiedenti degli alloggi di edilizia neanche convenzionata, ma sovvenzionata e assistita, di edilizia sociale. Si sono quindi andati desertificando i piccoli centri e contestualmente si sono accresciuti i problemi delle aree urbane.

Un approfondito ragionamento su problematiche così complesse ha convinto la Giunta regionale a proporre un corpo di emendamenti aventi contenuti analoghi a quelli degli emendamenti illustrati poc'anzi dal collega Floris. A questo punto la Giunta invita il Gruppo della Democrazia Cristiana a ritirare i suoi emendamenti, nella convinzione che quelli presentati dalla Giunta stessa rispondano a criteri di maggiore organicità. Io mi sono soffermato a parlare dei centri storici, ma avrei potuto anche dilungarmi a parlare della disciplina delle zone agricole e delle aree urbane. Non è possibile ricondurre la normativa concernente queste materie alla formulazione di affermazioni di principio. Noi riteniamo che ognuno di questi settori sia bisognoso di un gruppo organico di direttive che entrino in modo articolato nel merito del problema, differenziando, per esempio, la disciplina dei centri storici delle grandi città da quella relativa ai centri storici dei piccoli comuni, prevedendo per questi ultimi garanzie volte ad evitarne lo snaturamento e la perdita dell'identità culturale e nel contempo eliminando gli ostacoli eccessivi all'operare del privato cittadino, onde consentire interventi di effettivo e sostanziale recupero. Ecco perché la Giunta si dichiara consenziente sui contenuti degli emendamenti proposti, ma invita il Gruppo della Democrazia Cristiana a convenire sugli emendamenti presentati dalla Giunta: in sostanza la Giunta proporrà apposite direttive per ognuna di queste aree e di questi settori, perché entro sei mesi poi il Consiglio regionale le approvi, pervenendo così alla elabora-

zione di un corpo normativo completo ed esaustivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Parlo sul testo dell'articolo 25, non sugli emendamenti. Su questi ultimi, premesso che ne condivido i contenuti, mi è sorta alla mente una considerazione: la Democrazia Cristiana e gli altri partiti questa grande preoccupazione per i centri storici l'avrebbero potuta dimostrare approvando per Cagliari, per esempio, il piano particolareggiato della zona di Castello. Il degrado di Castello è esclusiva responsabilità della Democrazia Cristiana e dei sindaci che la Democrazia Cristiana ha espresso, compreso l'ultimo sindaco espresso dalla D.C., il quale nei suoi ormai cinque anni di durata in carica, nulla ha fatto per il Castello, che pure è il quartiere in cui vive. Detto questo, per concludere che tali preoccupazioni appaiono verbali e non concrete, passiamo all'articolo 25. Vorrei dare anche qui un suggerimento: io credo che sarebbe molto opportuno, laddove si prevede che gli esperti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale vengano reclutati con consulenze a convenzione tra i professionisti specializzati, inserire un comma per sancire l'incompatibilità di tali incarichi con l'attività diretta o indiretta nel territorio comunale. Noi abbiamo infatti osservato che progettisti di piani regolatori e di piani di fabbricazione si sono installati nei comuni, dove hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Non vorrei che questi comportamenti venissero legittimati, tanto più che ci riferiamo a comuni fino ai 5.000 abitanti, nel cui territorio è ricompresa la maggior parte della fascia costiera, cioè le aree più appetibili alla speculazione ed alla connessa attività di progettazione. Sottopongo questo suggerimento alla valutazione della Giunta: ritengo che una espressa dichiarazione di incompatibilità aiuterebbe molto, per il futuro, ad evitare storture.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Non vi è dubbio che la proposta sia accoglibile; si tratta di formalizzarla tecnicamente, magari nella forma di un ordine del giorno che la Giunta potrebbe recepire e trasfondere nell'ambito delle direttive. Un ordine del giorno che impegni la Giunta, qualora si serva di consulenti esterni, ad evitare la sovrapposizione, il concorso e la cointeressenza.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). L'incompatibilità può essere dichiarata soltanto con legge.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Perché non con direttiva? Comunque, se così fosse, si potrebbe formulare un emendamento: non c'è problema, la Giunta accoglie il principio e lo condivide, si tratta di formalizzare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, penso che sia davvero opportuno sospendere l'esame di questo articolo e dei relativi emendamenti, anche alla luce delle dichiarazioni fatte poco fa dall'Assessore. Riterrei opportuno valutare la possibilità di integrare gli emendamenti della Giunta con quelli della Democrazia Cristiana; propongo dunque una sospensione al fine di ricercare una soluzione di comune accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Dettori propone di sospendere l'esame di questo articolo e dei relativi emendamenti, che d'altra parte è collegato a quello dell'articolo 7, che avevamo sospeso proprio in attesa di esaminare l'articolo 25. Si tratta inoltre di formulare in un emendamento l'indicazione data dal collega Anedda, che la Giunta ha dichiarato di accogliere. Quindi, se siamo d'accordo, sospendiamo l'esame dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti: lo riprenderemo in seguito assieme all'articolo 7 e ai relativi emendamenti.

Naturalmente la Presidenza sollecita la presentazione del nuovo emendamento e la rapida verifica della possibilità di integrazione tra gli altri emendamenti già presentati.

Si dia lettura dell'articolo 26.

PES, *Segretario*:

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO E CONSULTIVI

Art. 26

Organi di controllo
Modifica all'articolo 23
della legge regionale 23 ottobre 1978, 62

1. Presso il Comitato regionale di controllo è istituita una Sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta dal Presidente del Comitato regionale di controllo o suo delegato e composta da:

a) cinque esperti in urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

2. La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di sola legittimità sugli atti della Province e delle Comuni montane in materia urbanistica, compresi quelli contenenti normative a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici, e sul piano urbanistico comunale di cui all'articolo 15.

3. Presso i Comitati circoscrizionali di controllo è istituita una sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta dal Presidente del Comitato o suo delegato e composta da:

a) cinque esperti in urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

4. La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di sola legittimità sugli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale di cui agli articoli 17 e 18.

5. Dopo il primo comma dell'articolo 23 della

legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente il controllo sugli atti degli enti locali, è inserito il seguente comma:

“Sono comunque escluse dal controllo di merito le deliberazioni in materia urbanistica, comprese quelle contenenti normative a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici”.

6. Per quanto attiene all'insediamento, al funzionamento dell'organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Merella-Cogodi-Mannoni

Art. 26

Al secondo comma dell'articolo 26, dopo le parole “il controllo di sola legittimità” sono aggiunte le parole “e conformità agli strumenti sovraordinati”. (133)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo dà per illustrato, richiamando all'attenzione del Consiglio che deve intendersi cassata la parola “sola”; nel secondo comma, laddove è detto: “la sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di sola legittimità”, deve leggersi: “il controllo di legittimità”.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Per manifestare – lo dicevo prima, ma voglio che sia chiaramente ribadito – il nostro dissenso su un articolo che lascia senza controllo di merito gli atti urbanistici

di tutti i tipi. Ho ascoltato i chiarimenti che mi sono stati cortesemente forniti in ordine allo spirito di questa norma, ma voglio, per essere compreso, fare un esempio, e un esempio – chiedo scusa – non può che essere ricavato dall'organizzazione della giustizia, perché anche l'organizzazione della giustizia è fatta di provvedimenti e del successivo esame degli stessi.

Bene, nel nostro ordinamento, in tutti gli ordinamenti, i gradi del giudizio sono tre: il primo grado, l'appello e il giudizio finale della Cassazione. I primi due gradi sono giudizi di merito; nel secondo si riconsidera tutto ciò che ha portato al giudizio di primo grado per verificarne l'aderenza alla legge, ma anche la giustizia sostanziale; il terzo grado, quello della Cassazione, è invece un giudizio di sola legittimità, di sola rispondenza della decisione alle norme di legge che la decisione stessa dice di aver voluto applicare. Io credo che in una materia come questa, l'urbanistica, nella quale giocano tanti interessi (interessi buoni, interessi meno buoni, interessi particolari, interessi generali), non sia opportuno lasciare a un solo organo (quale che sia, è indifferente) la possibilità di decidere, senza verifica di alcuno, la destinazione del territorio e la sistemazione delle città. E' necessario che la verifica ci sia, per togliere storture e per evitare errori. Non per sancire il sospetto che qualcosa venga fatta maliziosamente; si può anche sbagliare, ma in questa maniera l'errore non può essere corretto o, per essere corretto, richiede l'apertura di un procedimento estremamente complesso e lungo, qual è quello per l'approvazione delle varianti e degli altri strumenti urbanistici.

Ecco perché siamo nettamente contrari a che rimanga il controllo di sola legittimità e perché riteniamo che l'emendamento proposto, pur estendendo il controllo di legittimità alla conformità degli strumenti sovraordinati, non sia sufficiente. Soggiungo tra l'altro, e lo dico francamente senza avere in mente un'alternativa (ma occorrerebbe pensarci), che l'attribuzione di tali compiti agli organi di controllo esistenti non rappresenta una soluzione soddisfacente. Tutti abbiamo sotto gli occhi il pessimo risultato dei comitati di controllo; il pessimo risultato dei comitati di controllo è conseguenza della loro modalità di elezione. Sono degli organismi politici, nei quali coloro che sono

stati eletti seguono – adoperiamo un termine garbato – le indicazioni delle forze politiche che li hanno designati. Mi pare che l'inserimento di uno strumento di questo genere nelle attività di governo del territorio sia assolutamente inopportuno; occorrerebbe, a mio sommo avviso, anziché rivolgersi a persone elette dal Consiglio regionale, quindi scelte dalle forze politiche, indicare anche, in modo che siano in maggioranza, delle persone munite di specifici titoli: presidenti di ordini professionali, titolari di cattedra (sto facendo degli esempi a caso), persone comunque indipendenti e soprattutto svincolate dalle direttive dei partiti.

Soggiungo che dovrebbe essere presentato un altro emendamento per quanto attiene al quarto comma, perché anche il quarto comma, riferendosi al comitato circoscrizionale, parla di esercizio in via esclusiva del controllo di sola legittimità sugli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale. Anche al comma quarto, se la maggioranza ritiene che così debba essere, occorre estendere l'emendamento presentato per il secondo comma, essendo identica la dizione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Sull'osservazione del collega Anedda concordiamo per quanto riguarda la cancellazione dell'aggettivo "sola" anche nel quarto comma.

Per quanto attiene invece l'avversione del collega Anedda per l'assenza di un controllo di merito, durante l'esperienza maturata quale titolare della competenza in urbanistica ho verificato che il lavoro istruttorio delle varianti ai piani di fabbricazione, ai piani regolatori generali, ai piani degli insediamenti produttivi, ai piani commerciali e via discorrendo, spesso al di là delle stesse intenzioni dei funzionari e degli uffici preposti all'istruttoria, con l'introdurre valutazioni di merito finisce per ledere l'indiscutibile competenza dell'ente locale preposto a governare il proprio territorio. Peraltro, anche col controllo di sola legittimità, solo apparentemente si evita di entrare nel merito: di fatto poi ci si entra laddove un ente locale, per

valutazioni tutte contingenti, tutte particolari, giustificabilissime, intende superare o interpretare in termini estensivi la norma di una direttiva. In questo caso siamo di fronte al tentativo dell'ente locale di aggirare una norma legislativa che ovviamente gli sta stretta. Vi sono piccoli enti locali, per esempio, che cercano di estendere e di ampliare le zone B perché vanno in regime di concessione diretta e non sono assoggettate al pagamento di oneri che derivano dall'attuazione dei piani di lottizzazione, quindi, ovviamente, hanno una procedura più rapida e costi infinitamente minori. Rispetto a tali comportamenti non stiamo affatto eliminando il controllo volto ad impedire l'aggiramento delle norme sovraordinate: vogliamo tuttavia evitare ciò che qualche volta è accaduto, ossia l'esercizio quasi di un contropotere da parte dell'organo sovraordinato, cioè la Commissione urbanistica o l'Assessore all'urbanistica, o la Giunta regionale.

Questo è un fatto qualificante, anche se, tenendo conto della situazione dei nostri comuni (l'80 per cento dei quali ha una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e forse anche inferiore ai 2.000) probabilmente ci porrà dei problemi di assistenza e di consulenza; però è un passo in avanti rispetto a situazioni in cui a volte il potere sovraordinato operava in termini di sostituzione e in termini se non di coartamento della volontà comunque di sviamento e di eccesso di potere.

Io credo che la decisione di lasciare il controllo di merito all'unico organismo elettivo, cioè il consiglio comunale, che rappresenta tutte le forze politiche e culturali presenti nel territorio di quell'ente locale, sia una cosa opportuna e utile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.

PLANETTA (P.S.d'Az.). Presidente, brevemente vorrei fare alcune considerazioni, visto che in questo dibattito, come in tante altre occasioni, ci si riempie la bocca di discorsi sulla riforma della Regione. Io voglio ricordare che questa legge è nata sulla base di un serio raffronto tra le proposte dei Gruppi consiliari e il disegno di legge della Giunta, ed è stata costruita in Commissione con il concorso di tutte le forze politiche, nella ricerca sempre del massimo di unità. Abbiamo tenuto in

gran conto le posizioni delle diverse forze sociali e delle associazioni culturali che attraverso le audizioni hanno fornito un importante contributo ai lavori della Commissione. Abbiamo anche raccolto tutti i suggerimenti provenienti dall'ampio dibattito politico apertosi all'esterno. L'impostazione complessiva di questa legge è ispirata al principio di riforma della Regione: con questo provvedimento si mette in pratica un vero e proprio decentramento, realizzato attraverso gli strumenti della programmazione, cioè i piani paesistici, le direttive e i vincoli, gli schemi di assetto territoriale, i piani urbanistici provinciali e i piani urbanistici comunali. La legge quindi è fortemente innovativa e si caratterizza come atto importante di riforma. Si sceglie la Provincia come unico ente sovracomunale di programmazione, accantonando quindi la programmazione comprensoriale e specializzando l'attività delle comunità montane in funzione dei problemi tipici della montagna, secondo le previsioni della legge nazionale. La vera novità è rappresentata dalla precisazione degli ambiti di competenza dei comuni e delle amministrazioni provinciali, sia pure nell'ambito delle leggi e delle direttive regionali: in questo modo scompare il sistema di tutela amministrativa della Regione nei confronti dei Comuni e delle Province. Si realizza quindi il principio per il quale ogni ente approva gli atti di propria competenza e si assume la propria responsabilità, nel rispetto delle leggi. Se si vorranno modificare le competenze dei Comuni o si vorrà condizionare l'attività di alcuni di essi o di tutti lo si potrà fare, ma non con arbitrari decreti dell'Assessore, bensì con leggi e deliberazioni consiliari, nel rispetto delle quali, fin tanto che restano valide, i Comuni e le Province svolgono responsabilmente le funzioni loro proprie.

Ognuno dei soggetti della programmazione si assume le proprie responsabilità: ecco il vero decentramento. A tale impostazione si ispirano anche le norme sui controlli: un vero e proprio decentramento, volto a promuovere la responsabilizzazione di ognuno dei soggetti della pianificazione, non tollera il controllo di merito, ma solo un puro e semplice controllo di legittimità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, io avevo già annotato alcuni appunti per intervenire brevemente sull'articolo 26, ma in parte ne ha già parlato il mio Capogruppo. Mi limiterò a fare alcune osservazioni. Ho sentito la necessità di intervenire dopo l'intervento del collega Presidente della Commissione urbanistica, di cui io faccio parte nella qualità di Vicepresidente, per dire che non è affatto vero che in sede di Commissione noi abbiamo assunto questo compito tenendo conto come riferimento la riforma della Regione. Se poi la riforma della Regione - mi permetto sommessamente e molto umilmente di far notare al Presidente della Commissione - si deve limitare in urbanistica solo al decentramento di funzioni ai comuni e alle province così come è stato formulato in questo provvedimento di legge, dico che si tratta di una riforma poco qualificante.

Le nostre osservazioni ve le abbiamo ripetute diverse volte durante gli interventi, ma soprattutto in sede di Commissione. Non è altrettanto vero che tutti hanno concordato sulle vostre tesi; abbiamo contribuito con tesi diverse, ma la mia parte politica (e per la verità in buona misura anche la D.C.) ha dissentito da questo tipo di impostazione. Tanto è vero che gli stessi Gruppi di maggioranza, messi infine alle strette dai tempi (perché volevano presentare questo provvedimento alla svelta in Consiglio) hanno ritenuto valide molte nostre osservazioni. Presidente: questo non lo può negare. E' inesatto anche quanto lei ha affermato circa le osservazioni fornite dalle forze sociali, di cui, in realtà, noi non abbiamo affatto tenuto conto. Ne abbiamo tenuto conto entro i limiti di tempo ristrettissimi - cinque, sei minuti - delle audizioni, ricevendo inoltre alcune note scritte. Se mi si darà occasione, poi, citerò anche le frasi dette da diversi esponenti di forze sociali e imprenditoriali o da docenti di urbanistica, certamente non favorevoli al provvedimento che stavamo discutendo. Comunque noi ne abbiamo tenuto ben poco conto: ci hanno dato delle note scritte e abbiamo passato il tutto al Consiglio regionale, che non ne ha tenuto assolutamente nessun conto.

La Commissione, in effetti, si è resa conto della gravità del problema, tanto è vero che - lo ripeterò fino alla noia - avete infine deciso di portare un pacchetto di emendamenti (fatto an-

che questo squalificante e da cui si è dissociato il Movimento Sociale Italiano) per sovvertire il provvedimento in sede di Consiglio.

(Interruzioni).

Ne avete tenuto conto? Mi consenta, onorevole Planetta: avete tenuto conto delle osservazioni? Credo di no, tanto è vero che la riunione di forze politiche o di sottocommissione che si era previsto di tenere durante la discussione consiliare non ha avuto seguito, per il disaccordo che si è verificato, in quanto voi della maggioranza volevate portare avanti il disegno di legge secondo la vostra impostazione, anche contro una diversa volontà palesemente espressa dall'Assessore all'urbanistica. Queste precisazioni intendevo fare, perché agli atti perlomeno rimanga la verità vera di quello che è stato deciso in Commissione.

Ma veniamo anche ad un altro aspetto della questione. Onorevole Presidente, io con molta umiltà devo dire anche oggi - e non me ne vogliano i giornalisti, perché in altre occasioni ho fatto notare e ho rilevato questo aspetto - che non è bello, è antipatico, lasciar cadere le obiezioni di quei consiglieri regionali che sono presenti non solo per parlare a vuoto. Perché, sull'articolo 10, è stato detto che sono contrari i democristiani e i missini? Non è vero che siamo contrari ad una regolamentazione, tanto che, io l'ho ripetuto anche ieri, nella nostra relazione è detto sinteticamente, ma con precisione: "La salvaguardia indiscriminata delle coste e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ad unica direttrice regolamentare sono gli obiettivi del Movimento Sociale Italiano, sempre perseguiti ...", e via dicendo. Il che significa che ci ispiriamo ad una riforma autentica della Regione, che non sia limitata alla tutela dei particolari interessi di determinate forze sociali. Lo abbiamo ripetuto, lo abbiamo evidenziato, lo abbiamo documentato negli aspetti particolari e sotto il profilo strettamente giuridico. Il mio collega Capogruppo Anedda ha fatto delle osservazioni di cui pure avete dovuto tenere conto, ma le iniziative del Movimento Sociale Italiano non possono essere fatte proprie solo a fini strumentali: consentiteci di lamentarci anche di questo, che è estremamente offensivo, caro Presidente. Noi non

possiamo subire passivamente un certo tipo di aggressione, ancorché tacita, un certo tipo di congiura nei confronti del Movimento Sociale Italiano; ci riteniamo assolutamente offesi da questo tipo di attività e dall'informazione che in modo distorto viene data all'opinione pubblica.

Io vorrei far notare un'altra cosa ai giornalisti e anche ai colleghi che ci seguono: noi stiamo conducendo una battaglia rigorosa, sì, ma non assolutamente ostruzionistica: se lo avessimo voluto fare ci saremmo anche riusciti, perché di argomenti ce ne fornite per ogni riga, per ogni verbo e per ogni avverbio che è contenuto nell'articolo, oltre che nelle relazioni della maggioranza. Noi non abbiamo inteso fare questo: ci stiamo limitando soltanto a puntualizzare gli aspetti negativi nei punti cardine del provvedimento. Mi fa piacere che ci sia il Presidente, onorevole Emanuele Sanna, a presiedere in questo momento il Consiglio. Perché? Non ci si dimentichi (io mi auguro che ciò avvenga prima delle elezioni, in modo che si possa verificare che la nostra non è una vana e illusoria protesta) che anche in altre occasioni il Movimento Sociale Italiano ha fatto qualche battaglia, lunga, duratura e persistente. Mi riferisco, per esempio, a due grandi battaglie che abbiamo condotto in Consiglio regionale (io ci sono dal 1974): quella per la riforma sanitaria e quella contro la monocultura petrolchimica. Ebbene, ad oggi, 1989, l'esperienza della riforma sanitaria, in Italia e quindi anche in Sardegna, così come è stata concepita, a chi ha dato ragione? Al Movimento Sociale Italiano oppure alle varie maggioranze, comprese quelle guidate dalla Democrazia Cristiana che hanno governato così a lungo il popolo della Sardegna? Ecco, i giornalisti dovrebbero tener conto di queste nostre osservazioni, che non sono strumentali, che non sono di carattere ostruzionistico, come volete dare ad intendere voi; sono battaglie che noi facciamo perché le sentiamo, perché sentiamo il valore morale della lotta che stiamo conducendo. Se avessimo voluto fare sul serio dell'ostruzionismo, credete davvero che ci saremmo limitati per quanto riguarda, per esempio, l'articolo 24, alle enunciazioni del Capogruppo Anedda? Io ho almeno sei pagine di appunti sull'articolo 24: tuttavia sono state sufficienti le puntualizzazioni di Anedda per far capire in che modo noi siamo

contrari al tipo di regolamentazione previsto dall'articolo 24. E allora, tenuto conto di questa fondamentale ispirazione costruttiva della posizione del Movimento Sociale Italiano, abbiamo ragione di lamentarci dell'informazione distorta che viene fatta nei confronti dell'opinione pubblica.

Sia detto una volta per sempre: chi ha avuto a cuore le sorti della Sardegna, in questi quarant'anni di fallimento in tutti i settori dell'economia e non solo dell'economia, siamo stati soltanto noi del Movimento Sociale Italiano. Basti pensare, appunto, alla riforma sanitaria o al problema dell'industrializzazione: diteci se, su questi problemi, avevate ragione voi o l'avevamo noi. E per quanto riguarda l'urbanistica, siamo convinti, perché ci abbiamo studiato seriamente, caro onorevole Planetta, che è un provvedimento assolutamente impossibile, che alla fin dei conti scontenterà tutti. E' un provvedimento che oggi serve come bandiera elettorale, punto e basta. E allora non ci si venga a dire che la nostra è una posizione strumentale, finalizzata a impedire l'approvazione di una disciplina urbanistica per la Sardegna. Con questo provvedimento ci sarà l'anarchia, l'indisciplina, consentita proprio dall'articolo 24, oltre che da determinati articoli precedenti!

Ecco, io volevo puntualizzare queste cose per fare alcune brevissime osservazioni sull'articolo 26. L'articolo 26 prevede un controllo di sola legittimità. L'onorevole Planetta e anche gli altri della maggioranza dicono - e anche lei, Assessore, ma non si capisce fino a che punto lei lo possa dire - che col controllo di legittimità, e la legge vieta assolutamente il controllo di merito... Mi smentisca questo Assessore. Io non sono un giurista, però lei mi deve dire se, cercando di capire... Sì, la legge praticamente vieta un controllo di merito; non c'è nessun accenno al riguardo e lei mi deve dire in quale modo noi possiamo effettuare un controllo di merito cercando di limitarci, perché questo dice la legge, ad un solo controllo di legittimità. Il controllo si limita al rispetto dei dettami di legge, sia essa buona o cattiva, ben fatta o mal fatta, leggibile o non leggibile: punto e basta. Il controllo di merito con questa legge è vietato, e mi dica lei se è pensabile, oggi come oggi, lasciare a briglia sciolta quegli enti locali minori, financo le comunità montane! Ne abbiamo discusso a iosa, ma evidente-

mente dobbiamo ripeterlo. Anche lei è convinto di questo, caro Assessore, e si capisce dai suoi famosi dieci punti; io li ho interpretati subito al volo, quando lei è venuto ad illustrarci, li ho letti in un primo tempo molto frettolosamente, poi però li ho riletti, li ho macerati, li ho studiati e non posso non essere d'accordo, almeno per il 70, 75 per cento, con le sue osservazioni.

E allora non mi dica che non è necessario un controllo di merito! Mi dica lei se non possiamo entrare nel vivo, nella gestione dei vari comparti dell'economia della Sardegna! Basti pensare al marchingegno previsto dall'articolo 24, in cui è previsto che i comuni possono stipulare concessioni addirittura con i privati, cioè con gli affaristi che vengono anche d'Oltralpe, dal Belgio e dalla Svizzera!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA

(Segue MURRU). Io l'altro giorno ho citato alcuni comuni nei quali già aleggiavano certi accordi per fare determinate convenzioni; si parla di cointeressati che possono venire anche dal Belgio e dalla Svizzera per stipulare delle convenzioni, per poter avere l'autorizzazione a costruire nella fascia dei 500 metri e in quella dai 500 metri fino ai 2.000 metri dalla riva del mare. Abbia pazienza, Assessore, tutto questo che significa? Che la regolamentazione al riguardo e quindi anche il controllo di merito è assolutamente necessario e quindi non siamo assolutamente d'accordo su questi punti; si tratta dei punti più scandalosi, cari colleghi giornalisti, che occorre mettere bene in evidenza.

Noi non facciamo ostruzionismo; stiamo mettendo in evidenza i punti nodali, i punti focali, i punti veramente deleteri di questo provvedimento; non vorrei che, come è avvenuto per la riforma sanitaria e per altre riforme, anche su questo provvedimento ci si abbia a pentire a posteriori. Non serve pentircene, dopo che si è distrutto un patrimonio come per esempio quello della legislazione previdenziale e assistenziale! Così state facendo oggi con questo provvedimento sull'urbanistica. Noi dobbiamo decidere in aderenza a quelle che sono le attese di onestà politica espresse dalla collettività sarda. Ma quando si parla, e ho finito Assessore, di una sezione specializzata in materia urbanistica, che dovrebbe effettuare questi con-

trolli, o che dovrebbe cercare di dare degli indirizzi e delle direttive, ci si dimentica di una cosa che forse è sfuggita all'attenzione di qualche collega che mi ha preceduto: noi, in Italia, non abbiamo docenti specializzati in urbanistica. Io ho detto altre volte che non ho avuto la fortuna di andare all'Università, però certe cose sono a conoscenza di tutti: noi non abbiamo la facoltà di urbanistica in Italia. Allora, quali sarebbero questi esperti di urbanistica? Anche il semplice consigliere comunale di Goni, per esempio? Perché di urbanistica dovrebbe intendersi, se è Assessore, per redigere i piani regolatori generali dei comuni. Questi sono gli esperti di urbanistica?

Allora, chi sono questi esperti? Me lo dovete dire! Chi sono? Noi sappiamo perfettamente che negli organi di controllo e nei consigli di amministrazione - lo ha detto Gianfranco Anedda e lo ripeto io - non vi è competenza; vi sono i trombati della politica, che di tutto si possono intendere, all'Assessorato alla sanità, meno che di sanità, tanto per citare un caso; che di tutto si possono intendere, in determinati Assessorati, meno che della materia di cui sono responsabili. E allora, qual è la competenza? Dov'è? Che significa l'esperienza?

(Interruzione dell'onorevole Meloni).

Il controllo di merito deve essere fatto da gente che sa quel che vuole, da gente che è della professione, da gente che quindi è competente, sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo giuridico. Ma occorre che sia competente proprio in questa materia, perché esistono le specializzazioni anche sotto questo aspetto, come esistono i civilisti e i penalisti!

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Gli esperti di diritto urbanistico.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ma non esiste una materia del genere in Italia, non esiste una facoltà di urbanistica in Italia. Mi vuol dire che cosa s'intende allora?

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti lo-*

cali, finanze ed urbanistica. Esistono esami di pianificazione territoriale e di urbanistica nell'ambito...

MURRU (M.S.I.-D.N.). Assessore, parliamo chiaramente, sotto la voce "esperti", così genericamente espressa...

(Interruzioni dell'onorevole Canalis).

No, caro Canalis, tu mi devi smentire: dove esiste una facoltà di urbanistica in Italia e in Sardegna?

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* C'è l'insegnamento del diritto urbanistico.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ma dove? Se non è stata costituita l'anno scorso o in questi anni... Ce ne vuole poi, prima di prendere una laurea! Ci vogliono almeno cinque anni, prima di prendere una laurea in questa materia.

Ma non è questo il discorso; il discorso va incentrato sotto la specificazione: "esperti in urbanistica", che significa niente e tutto; questo era il discorso. Quindi l'esperto in urbanistica può essere anche un incompetente in urbanistica. Che cosa voglio dire? Che a tutte le altre discrepanze, che a tutte le altre lacune, a tutti gli altri marchingegni nascosti sotto i mille verbi o avverbi più o meno accettabili o da respingere, questa legge nasconde tutta una serie di trappole, che possono colpire, in un senso o nell'altro, chi non intuisce e chi non studia il problema come stiamo facendo noi, ma che in effetti porteranno indubbiamente a una disorganizzazione e a una confusione totale. E quel che è peggio tutto ciò lederà ancora maggiormente gli interessi della povera gente, di coloro che non possono essere protetti. A vantaggio di chi? Di coloro che - e ritorno sempre al concetto del professor Sandulli - col pennarello dell'abile urbanista coniugano molto bene non solo l'indisciplina, ma qualcosa di delittuoso che è guidato dalla mano politica.

Anche su questo articolo, quindi, noi abbiamo sollevato eccezioni abbastanza fondate, motivando il nostro disaccordo. Il che non significa che

siamo contrari ad una rigorosa disciplina urbanistica, caro onorevole Planetta, presidente della Commissione: anche noi vogliamo che essa si ispiri ad una effettiva riforma della Regione e ad una armonica integrazione tra i diversi fattori dello sviluppo economico e sociale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò molto brevemente, anzitutto per dire che io, sulla base dell'esperienza compiuta in questi anni - e mi riferisco in particolare al Comitato tecnico regionale - avrei abolito il controllo; anche il controllo di legittimità, per essere chiari. Escludo dunque nel modo più assoluto che si possa introdurre il controllo di merito.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E' chiaro, no!

MELONI (P.S.d'Az.). Certo che lo escludo, perché ci sono delle contraddizioni nelle cose che dite: da un lato dite che non ci sono gli esperti, dall'altro volete affidare a questi Comitati, che non sono fatti di esperti, anche il controllo di merito. Beh, io dico che veramente questa è una contraddizione clamorosa e insuperabile.

Noi parliamo sempre della necessità di responsabilizzare gli enti locali; mi pare che tale responsabilizzazione sia realizzata attraverso la procedura che porta alla concessione o alla autorizzazione edilizia, attraverso l'esame delle commissioni, i pareri, l'atto del rilascio, l'ulteriore controllo da parte del Sindaco, la verifica di conformità ai vincoli paesistici e così via. Già in tutta questa serie di passaggi si realizzano anche dei controlli di merito: è evidente che l'ulteriore fase debba essere solo quella di un controllo di legittimità e niente di più. E questo per un fatto di coerenza, di serietà, di riconoscimento della responsabilità degli amministratori, che non può essere oggetto di ulteriore esame e soprattutto, in molti casi, di ricatto da parte di organismi esterni abilitati ad esprimere una decisione conclusiva attraverso un esame nel merito. Sappiamo tutti a che cosa si presta il controllo di merito: è un controllo che tende a diventare discrezionale, ad

esorbitare, molto spesso, dai limiti di un puro e semplice esame dell'opportunità; esso comporta quindi l'esercizio di poteri che assolutamente non possiamo attribuire, in questa materia, ad un Comitato regionale o circoscrizionale di controllo.

Sono quindi del parere che l'articolo vada mantenuto così com'è. Mi crea una perplessità, lo dico alla Giunta, l'emendamento che è stato presentato, perché una volta detto che i Comitati regionale e circoscrizionale esercitano il controllo di legittimità, non serve a niente aggiungere che il controllo riguarda anche la "conformità agli strumenti sovraordinati". Non serve a niente quest'aggiunta, perché se gli strumenti sovraordinati nascono da una legge, hanno valore di legge, pertanto chi esercita il controllo, controlla automaticamente che il provvedimento non sia in contrasto con le leggi e con gli strumenti vigenti. Questa aggiunta, quindi, non serve a nulla; direi anzi che può essere persino pericolosa, perché si può introdurre per tale via, in modo fittizio, un concetto ben più vasto di controllo e cioè un nuovo controllo di merito. Potrebbe infatti accadere che un'interpretazione estensiva di siffatta norma induca gli organi di controllo, nel valutare la "conformità agli strumenti sovraordinati", a riprodurre un controllo di merito. Non c'è dunque assolutamente necessità di questa specificazione. Del resto, cosa si intende per: "strumenti sovraordinati"? Mi sembra di aver capito che gli strumenti sovraordinati sono i piani urbanistici regionali, i piani urbanistici provinciali...

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. No, il piano urbanistico provinciale non è un piano urbanistico nel vero senso della parola; non è uno strumento urbanistico.

MELONI (P.S.d'Az.). E allora a che cosa ci si riferisce? Gli strumenti sovraordinati quali sono? La Giunta può spiegare quali sono gli strumenti sovraordinati?

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. I piani urbanistici territoriali paesistici: quelli sono piani sovraordinati. I vincoli, le direttive...

MELONI (P.S.d'Az.). Ma quelle sono leggi. Hanno valore di legge, una volta approvati.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Non hanno valore di legge, perché sono atti di programmazione approvati dal Consiglio regionale; non sono leggi.

MELONI (P.S.d'Az.). Se, oltre a tutti i passaggi e ai controlli che vengono fatti in Consiglio regionale, e, ancora, ai controlli svolti negli altri comitati consultivi che abbiamo istituito (abbiamo istituito anche la Commissione per le bellezze naturali), andiamo ad introdurre ulteriori possibilità di controllo, a mio avviso stiamo aggiungendo al controllo di legittimità un altro tipo di controllo, non ben chiaro, non ben definito, e che darà adito probabilmente a pericolosi contrasti interpretativi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.). Intervengo brevemente, signor Presidente, colleghi consiglieri, in questa discussione che si è accesa a proposito del controllo di legittimità e di merito, per ricordare che anche in Commissione si è a lungo discusso attorno a questo argomento. E direi che una delle novità che la legge introduce rispetto al regime attuale è proprio quella contenuta nell'emendamento proposto dalla Giunta. L'emendamento serve a chiarire un punto: il controllo di legittimità può essere interpretato come un controllo limitato alle leggi, ma la pianificazione regionale è fatta di piani territoriali paesistici, di direttive e di schemi di assetto territoriale, ai quali gli strumenti urbanistici comunali debbono essere conformi. Noi escludiamo il controllo di merito perché sottoponiamo gli strumenti urbanistici comunali al rispetto degli strumenti di pianificazione regionale. E la verifica di questa conformità non occorre che sia fatta come avviene attualmente, cioè entrando anche nel merito; l'inserimento della dizione: "esercitano il controllo di legittimità e conformità rispetto agli strumenti sovraordinati", serve esclusivamente a chiarire che la legittimità contiene anche il controllo di conformità. Siccome qualcuno potrebbe soste-

nere che la legittimità non contiene anche il controllo di conformità, abbiamo ritenuto di precisare questo punto. Non stiamo introducendo perciò un controllo di merito: ma l'abolizione del controllo di merito non significa che non vogliamo controllare che gli strumenti comunali siano conformi alla pianificazione regionale; altrimenti non si avrebbe solo l'abolizione del controllo di merito, ma l'esclusione di qualsivoglia controllo. Noi intendiamo realizzare una totale autonomia da parte degli enti locali nella pianificazione urbanistica, e questo è ribadito dalla legge, ma vogliamo che ciò avvenga nel rispetto degli strumenti regionali.

Io credo che l'emendamento proposto dalla Giunta vada mantenuto proprio per evitare che possano insorgere difficoltà di interpretazione ed affinché si intenda chiaro il confine tra il controllo di merito ed il controllo di legittimità, che comprende anche il controllo di conformità rispetto agli strumenti regionali. Questo il legislatore lo deve dire con chiarezza: io credo di aver dato un contributo alla stesura della legge e non ho mai inteso svincolare i piani comunali dalla strumentazione regionale. E allora, poiché questo dubbio può esistere, mi pare che l'emendamento che la Giunta ha introdotto sia un emendamento assolutamente pertinente e che non introduca nessun dubbio sul fatto che il controllo di merito è bandito dalla legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 133. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Bisogna ricordare, in sede di coordinamento, che al quarto comma abbiamo cassato la parola: "sola".

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, *Segretaria*:

Art. 27

Organi consultivi

1. Sono istituiti:

a) il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica (C.T.R.U.);

b) gli uffici provinciali della Sezione urbanistica regionale, alle dipendenze dell'Assessorato regionale dell'urbanistica, con sede nei capoluoghi di Provincia.

2. Il C.T.R.U., istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica è un organo tecnico-consultivo della Giunta in materia urbanistica ed assetto del territorio.

3. Il C.T.R.U. svolge inoltre le funzioni previste dall'articolo 24 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 27

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"E' istituito il Comitato regionale per l'urbanistica e il paesaggio". (61)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 27

Al secondo comma, dopo la parola "territorio" aggiungere: "e di tutela dei beni paesistici e ambientali". (62)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

FLORIS (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta invita il Gruppo della Democrazia Cristiana a ritirare questi emendamenti, perché sul paesaggio è stato presentato ed approvato all'unanimità in decima Commissione un organico progetto di legge che il Consiglio potrebbe a sua volta approvare immediatamente. Tra l'altro, nel successivo articolo 29, proprio in coerenza con quanto andiamo dicendo adesso, alcuni colleghi propongono la soppressione del terzo comma, per lasciare distinte le competenze, così come di fatto avviene anche nell'ambito della legislazione statale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, onorevole Assessore, non possiamo ritirare questi emendamenti - che sono collegati ad altri, relativi all'articolo 29 - perché secondo noi la materia del paesaggio va tutelata con articoli specifici, *ad hoc*. E' vero che è stato approvato in Commissione un apposito progetto di legge, ma niente garantisce che questo provvedimento possa effettivamente approdare all'esame del Consiglio. Ci siamo quindi preoccupati di inserire questi articoli nel contesto della legge urbanistica anche perché secondo noi, e lo vedremo successivamente all'articolo 29, la tutela dei beni paesistici andrebbe, magari con decorrenza dalla prossima legislatura, accorpata fra le competenze dell'Assessorato all'urbanistica, affinché vi sia un solo Assessorato responsabile di tutta questa materia. Non possiamo quindi ritirare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). Riallacciandomi alle ultime parole del collega Dettori, vorrei fosse chiaro che la tutela del paesaggio è funzione da tenere

distinta rispetto all'urbanistica. Quando diciamo distinta non intendiamo sostenere che non vi sia necessità di un coordinamento, anche stretto...

(Interruzioni).

Certo, in capo a due Assessorati, come è attualmente, così come diceva, del resto, l'assessore Merella, che ci ricordava un principio generale dell'ordinamento, per cui l'imputazione della funzione a diversi centri di esercizio rappresenta oggettivamente una forma di controllo reciproco degli apparati. Quindi non è utile, anzi, non è certamente opportuno che l'intera funzione di governo del territorio finisca per essere concentrata. Del resto, come hanno recentemente posto in evidenza le sentenze della Corte costituzionale, la funzione di tutela del paesaggio va tenuta nettamente distinta dalla funzione urbanistica. Il che vuole dire che ci deve essere certamente il coordinamento, ma le funzioni vanno tenute distinte: ben tre sentenze della Corte costituzionale hanno ribadito nettamente questo concetto.

Pur concordando con l'esigenza di coordinamento che pare ispirare le proposte della D.C., riteniamo necessario evitare l'introduzione di meccanismi che finiscono, magari indirettamente, per accorpare la funzione. Così anche la creazione di un unico organismo competente in materia di urbanistica e di paesaggio contiene in sé il pericolo di un accentramento delle funzioni: un pericolo che va evitato. Noi abbiamo necessità di approvare una normativa urbanistica non appesantita né complicata da procedure e fattispecie che possono e debbono essere disciplinate con specifica legge di settore. E per l'appunto uno specifico provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla decima Commissione ed è pronto per essere esaminato in Aula.

DETTORI (D.C.). Allora togliamo anche la Commissione provinciale. Cancelliamo tutto l'articolo, non il terzo comma soltanto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Non voglio affrontare ades-

so le tematiche relative all'ambiente, perché abbiamo presentato a tal fine un corpo di norme che sono contenute negli emendamenti all'articolo 29; non possiamo ritirare nessuno di questi emendamenti perché essi sono collegati con gli altri emendamenti che abbiamo presentato al fine di sostituire tutto il capitolo sesto. Siamo su posizioni fortemente differenti rispetto all'impostazione data adesso dal collega Cocco: se ce ne fosse necessità questa è la dimostrazione che non stiamo facendo una legge urbanistica organica, perché le motivazioni adottate dal collega Cocco sono espressamente volte a mantenere separata una funzione che deve invece rimanere unita. Il pericolo che stiamo denunciando in questi giorni è proprio la separazione dei fatti urbanistici dai fatti di rispetto e di tutela e di salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Io mi riservo di intervenire sull'articolo 29, per esplicitare le motivazioni che sostengono i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 61. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 62. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, Segretaria:

Art. 28

C.T.R.U. - Composizione e funzionamento

1. Il C.T.R.U. è costituito da:

a) l'Assessore regionale competente in materia urbanistica o da un funzionario dell'Assessorato suo delegato che lo presiede;

b) un funzionario per ogni Assessorato designato dall'Assessore competente;

c) cinque esperti in urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche designati dalla Giunta regionale;

d) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

e) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

2. Svolge le funzioni di segretario un impiegato amministrativo della VII fascia funzionale designato dall'Assessore competente in materia urbanistica.

3. Previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i componenti del C.T.R.U. sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

4. Ai componenti il C.T.R.U. nonché ai segretari spettano i compensi e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 28

Il punto c) del primo comma è così sostituito:

"c) tre esperti in materia urbanistica e di tutela del paesaggio designati dalle associazioni regionali degli enti locali". (63)

Emendamento soppressivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 28

Il punto e) del primo comma è soppresso. (64)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 28

Dopo il punto e) del primo comma aggiungere le seguenti lettere:

“f) due esperti di pianificazione territoriale designati dalle Università di Cagliari e Sassari;

g) da tre rappresentanti, nominati dalla Giunta regionale su terne proposte dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8.7.1986 n. 349;

h) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile;

i) dai coordinatori di servizio e di settore:

– del servizio urbanistico;

– del servizio di vigilanza urbanistica;

– dei servizi istituiti con la presente legge.

Il C.R.U.P. delibera a maggioranza semplice”. (65)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

FLORIS (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 64. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 63. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Con l'emendamento numero 63 abbiamo chiesto la sostituzione dei cinque

esperti di urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche designati dalla Giunta regionale, con tre esperti in materia urbanistica e di tutela del paesaggio designati dalle associazioni regionali degli enti locali. E' evidente che noi dobbiamo far partecipare, sia pur indirettamente, a questa funzione di controllo tecnico e di consultazione, esperti che siano promanazione anche dei soggetti interessati, altrimenti l'organo non rispecchierebbe al suo interno una vera dialettica fra le esigenze rappresentate. Perché quando noi prevediamo che questo Comitato sia composto dall'Assessore competente o da un funzionario suo delegato e da un funzionario per ogni Assessorato, designato dall'Assessore competente, e quindi sono altri undici, abbiamo ben dodici rappresentanti delle strutture amministrative regionali; poi ci sono i sovrintendenti ai beni architettonici e artistici o i loro delegati, nonché i sovrintendenti ai beni archeologici o i loro delegati, anche questi di promanazione burocratica. Perché dunque si vogliono addirittura altri cinque esperti designati dalla Giunta regionale? Abbiamo detto, in base all'articolo precedente, che questo è sì un organo tecnico-consultivo della Giunta in materia di assetto urbanistico, ma la Giunta regionale ha bisogno anche di tener presenti esigenze esterne all'amministrazione.

Ecco perché abbiamo proposto tre esperti in materia urbanistica e di tutela del paesaggio designati dalle associazioni regionali degli enti locali. Se poi la Giunta vuole anche i suoi esperti, benissimo, lasciamone anche cinque; lasciamone cinque, tre dei quali vengano espressi dalle associazioni degli enti locali e due se li nomina la Giunta. Escludere del tutto la presenza di esperti designati dalle associazioni degli enti locali significherebbe ammettere che la Giunta vuole che in questo Comitato siano rappresentate soltanto le istanze della propria burocrazia. Io penso che l'inserimento di tre esperti designati dalle associazioni degli enti locali costituirebbe anche un segno di considerazione verso esigenze tecniche e politiche di grande rilievo, diverse da quelle dell'amministrazione centrale. Mi sembrerebbe un segnale anche minimo di disponibilità al dialogo, una dimostrazione del fatto che la Regione non ritiene di svolgere in questa materia il ruolo di cane da guardia degli enti

locali: una manifestazione di autonomia collaborativa, cioè di quella complessiva autonomia regionale che deve nascere dalla collaborazione tra i diversi enti autonomistici. Ecco perché vi chiedo di prendere seriamente in considerazione questo aspetto.

PRESIDENTE. Onorevole Saba, stava parlando per dichiarazione di voto.

SABA (D.C.). Sì, e ho terminato. Se questa nostra sollecitazione verrà rigettata, ne prenderemo atto con amarezza: anche questo sarà portato comunque a conoscenza delle associazioni degli enti locali, a riprova, ancora una volta, della considerazione in cui questa Giunta tiene le associazioni e soprattutto i soggetti istituzionali che vi sono rappresentati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). Per tranquillizzare, rispetto alle considerazioni tutt'altro che peregrine del collega Saba, sia lo stesso collega Saba che noi stessi. Sono considerazioni che hanno un loro fondamento, di cui si è tenuto conto in altri articolati e di cui qui non si poteva tener conto. Qui non è stata prevista la delega di funzioni agli enti locali nell'esercizio della tutela paesaggistica, che invece è ben presente nella normativa di settore, approvata all'unanimità in Commissione, e che era un punto centrale anche della proposta della Democrazia Cristiana.

C'è un'esigenza di raccordo tra l'urbanistica e il paesaggio: è questo il significato della norma. Nella normativa di settore si tiene conto degli enti locali e delle loro rappresentanze in relazione alle esigenze che sottolineava il collega Saba. In quella normativa ci sarà questa specificità e questa specificazione, perché lì c'è la delega delle funzioni in materia paesaggistica agli enti locali.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 63. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 65. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, Segretario:

TITOLO VI

TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI

Art. 29

Commissioni provinciali per le bellezze naturali

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di bellezze naturali è istituito, in deroga all'articolo 5 della legge 17 agosto 1978, n. 51, il servizio per le bellezze naturali con il compito di curare gli affari relativi delegati alla Regione con l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

2. Con le procedure previste dalla legge regionale del 17 agosto 1978, n. 51, sono istituiti i settori delle bellezze naturali con sede presso i comitati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali di cui alla legge regionale del 23 ottobre 1978, n. 62. I settori svolgono le funzioni già esercitate dalle sezioni delle bellezze naturali.

3. L'Assessore regionale competente può delegare, con proprio decreto, la firma degli atti da adottare in materia di bellezze naturali rispettivamente ai coordinatori del servizio e dei settori.

4. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nomi-

nate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale, durano in carica quattro anni e operano presso gli uffici circoscrizionali dell'Assessorato regionale competente in materia di bellezze naturali.

5. Le commissioni sono composte da:

a) l'Assessore regionale competente o un funzionario dell'Assessorato suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il coordinatore del settore, competente per territorio, in materia di bellezze naturali;

c) il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, o un suo delegato, competente per territorio;

d) il soprintendente per i beni archeologici, o suo delegato, competente per territorio;

e) tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 106, 135, 136, 137 e 139. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Floris-Manunza-Dettori-Isoni

L'art. 29 è così sostituito:

“Art. 29

Compiti della Regione nella tutela paesistica

La Regione provvede alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni paesistici, culturali ed ambientali in collaborazione con lo Stato e con gli Enti locali territoriali, mediante l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 22.5.1975, n. 480, e delegate, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 19.6.1979, n. 348.

Tali funzioni sono esercitate, ai sensi dell'art.

20 della L.R. 7.1.1977, n. 1, dall'Assessore regionale degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica.

Esse comprendono:

a) l'individuazione dei beni paesistici, ambientali e culturali previsti dall'art. 1 della L. 29.6.1939, n. 1497, e l'approvazione dei relativi elenchi prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della citata legge 29.6.1939, n. 1497;

b) la redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici previsti dall'art. 5 della L. 29.6.1939, n. 1497 e dall'art. 1 bis della L. 8.8.1985, n. 431, nonché l'adozione delle relative misure cautelari previste dall'art. 1 ter della citata L. 8.8.1985, n. 431;

c) l'emissione dei provvedimenti autorizzatori, relativi agli strumenti urbanistici adottati per le località ricomprese negli elenchi di cui alla precedente lettera “a”, secondo quanto previsto dall'art. 12 della L. 29.6.1939, n. 1497;

d) il rilascio della preventiva autorizzazione, prevista dagli artt. 7, 11 e 14 della L. 29.6.1939, n. 1497, per tutte le opere che modificano lo stato dei luoghi e l'esteriore aspetto dei beni paesistici inclusi negli elenchi di cui alla lettera a) del presente articolo;

e) l'emissione dei provvedimenti, di concerto con le Amministrazioni pubbliche interessate, riguardanti: opere pubbliche, residenziali e non, opere ricadenti in aree demaniali o interessanti aziende patrimoniali del Demanio dello Stato, località riconosciute stazioni di soggiorno, cura e turismo, di cui all'art. 13 della L. 29.6.1939, n. 1497;

f) l'adozione dei provvedimenti cautelari previsti dagli artt. 8 e 9 della L. 29.6.1939, n. 1497;

g) l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 15 della L. 29.6.1939, n. 1497;

h) l'erogazione dei contributi ai proprietari di terreni edificabili sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta secondo quanto previsto dall'art. 16 della citata L. 1497 del 1939”. (66)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 29

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente:

"Art. 29 bis

Commissioni provinciali per la tutela dei beni paesistici ed ambientali

Sono istituite le Commissioni Provinciali per la tutela dei beni paesistici ed ambientali.

Esse sono composte:

a) dall'Assessore regionale dell'Urbanistica o da un funzionario regionale all'uopo delegato con funzioni di presidente;

b) da un funzionario dell'Ufficio Tutela del Paesaggio competente per territorio;

c) da due rappresentanti rispettivamente dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e della Difesa dell'Ambiente;

d) da un rappresentante designato dalla Provincia;

e) da due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale dell'Urbanistica su terne presentate dalle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8.7.1986, n. 349;

f) dai Soprintendenti ai Beni Archeologici e Monumentali o loro rappresentanti, competenti per territorio.

Unitamente ai componenti effettivi vengono nominati i componenti supplenti.

L'Assessore regionale dell'Urbanistica, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, può invitare a partecipare, con voto deliberativo, il Sindaco del Comune interessato, rappresentanti di altri Assessorati regionali o di Uffici periferici dello Stato.

Le Commissioni Provinciali durano in carica cinque anni e sono nominate con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'Urbanistica.

Per la validità dei pareri espressi dalla Commissione provinciale è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

La Commissione delibera ed esprime i pareri a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del Presidente". (67)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-

Dettori-Isoni

Art. 29

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente:

"Art. 29 ter

Competenze delle Commissioni Provinciali

Le Commissioni Provinciali per la tutela dei beni paesistici ed ambientali sostituiscono a tutti gli effetti le Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della L. 29.6.1939, n. 1497 e ne assumono le funzioni.

Ad esse compete esprimere il parere obbligatorio su tutti i provvedimenti autorizzatori, emessi ai sensi degli artt. 7, 11 e 13 della L. 29.6.1939, n. 1497, non delegati ai Comuni ai sensi dell'art. — della presente legge.

Le Commissioni provinciali devono inoltre esprimere il loro parere in ordine all'adozione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 15 della L. 29.6.1939, n. 1497 e delle misure cautelari di cui all'art. 8 della legge medesima.

Le Commissioni provinciali procedono altresì a:

a) formulare indirizzi e criteri di tutela paesistica da adottarsi per singole zone da parte del Corpo forestale nell'adempimento dei compiti di cui all'art. 1 della L.R. 5.11.1985, n. 26;

b) disporre indagini specifiche su particolari fenomeni di detrazione paesistica ed ambientale;

c) esprimere parere consultivo sulle coltivazioni di cave, miniere e torbiere ricadenti in zone non ricomprese negli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge;

d) delimitare le zone vincolate per categoria ai sensi dell'art. 1 della L. 8.8.1985, n. 431;

e) determinare le concrete prescrizioni di tutela paesistica ed ambientale ed i criteri di valutazione da adottarsi da parte degli organi tecnici dell'Ufficio tutela del Paesaggio nell'esame dei progetti delle opere per le quali viene richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. 29.6.1939, n. 1497 o qualsivoglia parere;

f) esprimere il parere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. — della presente legge". (68)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 29

Dopo l'Art. 29 è aggiunto il seguente:

“Art. 29 quater

Servizio regionale per la tutela dei beni paesistici ed ambientali

Presso l'Assessorato dell'Urbanistica è istituito, in deroga al numero previsto dall'art. 5 della legge regionale 17.8.1978, n. 51, e con le procedure dallo stesso previste, il Servizio regionale per la tutela dei beni paesistici ed ambientali, ripartito in un settore tecnico ed in uno amministrativo, con il compito di curare gli affari relativi alle funzioni di cui all'art. 29 e di coordinare l'attività dei settori provinciali nei quali lo stesso Servizio è articolato.

Il Servizio regionale provvede anche al coordinamento delle attività di tutela paesistica con le altre competenze regionali in materia di territorio.

Con le procedure previste dall'art. 6 della predetta legge regionale n. 51 del 1978, sono istituiti quali settori del Servizio regionale per la tutela dei beni paesistici ed ambientali, gli Uffici Tutela del Paesaggio con sede nei capoluoghi di provincia dell'isola, competenti nei rispettivi ambiti territoriali.

Ad essi compete l'assistenza tecnica ed amministrativa per il funzionamento delle Commissioni provinciali e tutte le competenze previste con la presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore ad un anno, la Giunta regionale può, con propria deliberazione, determinare che l'Ufficio Tutela del Paesaggio sia costituito solo in alcune province con competenza anche sui territori di altre province.

In deroga all'art. 15 della L.R. 26.8.1988, n. 32, lettera “i”, il coordinatore di settore responsabile dell'Ufficio Tutela paesaggio provinciale provvede all'emissione dei provvedimenti autorizzatori previsti dall'art. 7 della L. 1497/39”. (69)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-

Dettori-Isoni

Art. 29

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente:

“Art. 29 quinquies

Disciplina dell'attività di vincolo paesistico

Gli elenchi delle cose e delle località di cui all'art. 2 della L. 29.6.1939, n. 1497, sono predisposti dalle Commissioni Provinciali per la tutela dei beni paesistici ed ambientali avvalendosi dei competenti Uffici Tutela del Paesaggio.

Detti elenchi sono approvati con decreto dell'Assessore dell'Urbanistica, previa delibera della Giunta regionale e sentito il Comitato regionale per l'Urbanistica ed il Paesaggio di cui all'art. — della presente legge.

Con la medesima procedura si procede in ordine alle opposizioni, reclami e proposte di cui all'art. 3 della L. 29.6.1939, n. 1497.

Il decreto, con i relativi elenchi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

I ricorsi previsti dagli artt. 4, 3° comma e 6, 3° comma della L. 29.6.1939, n. 1497, sono proposti alla Giunta regionale che decide, sentito il C.R.U.P., con decreto del suo Presidente.

Restano ferme le procedure ed i termini previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 6 della L. 29.6.1939, n. 1497 per l'approvazione degli elenchi di cui al presente articolo”. (70)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 29

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente:

“Art. 29 sexies

Delega ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche

Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della L.

29.6.1939, n. 1497, relative a:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo che alterino lo stato esteriore dei luoghi, riguardanti edifici pubblici e privati, non ricadenti nella zona "A" del vigente piano regolatore o programma di fabbricazione;

b) costruzioni ed ampliamenti di fabbricati di civile abitazione ricadenti nelle zone urbanistiche "B" e "C" dotata di piano attuativo;

c) posa in opera di cartelli stradali ed altri mezzi di pubblicità non ricadenti nella zona "A" del vigente piano regolatore o programma di fabbricazione;

sono rilasciate dal Sindaco del Comune in cui ricadono.

A tal fine la Commissione edilizia del Comune è integrata da due membri effettivi e da due supplenti, quali esperti in materia di tutela paesistica ed ambientale, nominati dal Consiglio Comunale su una terna proposta dall'Assessore regionale dell'Urbanistica previo parere della Commissione Provinciale competente per territorio.

L'Assessore dell'Urbanistica è autorizzato ad erogare ai Comuni un contributo annuo pari alle maggiori spese sostenute dagli stessi per l'applicazione del presente articolo.

Le opere abusivamente compiute, ancorché comprese nelle predette categorie, sono comunque soggette alle sanzioni previste dall'art. 15 della L. 29.6.1939, n. 1497. A tal fine il Sindaco è tenuto a segnalare immediatamente gli abusi commessi al competente Ufficio Tutela del Paesaggio.

Contro i provvedimenti di diniego, emessi dal Sindaco per motivi inerenti la tutela dei beni paesistici, è ammesso ricorso alla Commissione provinciale competente per territorio". (71)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 29

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente:

'Art. 29 septies

Autorizzazioni paesistiche relative alle zone

boscate, acque pubbliche, prelievo inerti, o.m.f.

Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della L. 1497/39 che abbiano ad oggetto opere di taglio colturale, di manutenzione boschiva e di prevenzione incendi sono rilasciate dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, che vi provvederà secondo le indicazioni date dall'Assessore dell'Urbanistica sentita la Commissione Provinciale per la tutela del paesaggio.

Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della L. 1497/39 che abbiano ad oggetto: prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua, trivellazione di pozzi e creazione di bacini di raccolta ad uso agricolo, prelievo di acqua per uso irriguo, sono rilasciate dall'Ufficio del genio civile competente per territorio, che vi provvederà secondo le indicazioni formulate dall'Assessore dell'Urbanistica sentita la Commissione provinciale per la tutela del paesaggio.

Le opere di miglioramento fondiario che ricadono in zone vincolate paesisticamente ai sensi della L. 1497/39, della L. 431/85 e della presente legge, sono ammesse a finanziamento regionale da parte del competente Assessorato dell'Agricoltura, previa istruttoria congiunta degli Uffici Provinciali per la tutela del paesaggio e degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura". (72)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 29

Dopo l'art. 29 è inserito il seguente:

"Art. 29 octies

Disciplina dell'attività autorizzatoria
Procedure per il rilascio

Le autorizzazioni relative alle opere non rientranti nelle categorie individuate negli artt. — e — della presente legge, sono rilasciate dall'Assessore regionale dell'Urbanistica a seguito di istruttoria predisposta presso i competenti Uffici Tutela del Paesaggio.

Tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti devono essere rilasciati entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento.

Decorso inutilmente il predetto termine, le istanze autorizzatorie di cui al primo comma del presente articolo sono da intendersi approvate". (73)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 29

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente:

"Art. 29 nonies

Ricorsi

Contro i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. 29.6.1939, n. 1497, è ammesso il ricorso all'Assessore regionale dell'Urbanistica entro 30 giorni dal diniego espresso dell'istanza.

La Giunta delibera sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 41 della L.C. 26.2.1948, n. 3, previo parere del C.R.U.P.". (74)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 29

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente:

"Art. 29 decies

Sanzioni

Per l'esecuzione delle sanzioni di cui all'art. 15 della L. 29.6.1939, n. 1497, gli Uffici Tutela del Paesaggio coordinano i loro interventi con il Servizio di Vigilanza in materia edilizia, con gli Ispettorati Forestali e con gli Uffici del Genio Civile. Le apposite procedure verranno determinate con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta stessa su proposta congiunta degli Assessorati competenti.

Nella determinazione dell'indennità di cui al citato art. 15 della L. 1497/39, per quanto abusivamente compiuto nelle località vincolate ai sensi dell'art. 1, lettera "g" della L. 8.8.1985, n. 431, il profitto conseguito dal trasgressore, da valutarsi da parte del competente Ispettorato Forestale, è pari alle risultanze delle tabelle per la valutazione delle piante ad alto fusto tagliate ed ai prezzi dei prodotti ritraibili dai boschi cedui pubblicate in calce nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nelle varie province". (75)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 29

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente:

"Art. 29 undecies

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella L. 29.6.1939, n. 1497 e nella L. 8.8.1985, n. 431.

Tutte le funzioni che le predette leggi attribuiscono al "Ministro" o al "Ministero" sono esercitate dall'Assessore o dall'Assessorato regionale dell'Urbanistica. Le funzioni attribuite al "Governo" sono esercitate dalla Giunta regionale". (76)

Emendamento sostitutivo parziale Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu

Art. 29

Il secondo comma dell'art. 29 è così sostituito:

"2. Con le procedure previste dalla L.R. del 17 agosto 1978, n. 51, sono istituiti i settori delle bellezze naturali con sede nei capoluoghi di provincia. I settori svolgono le funzioni già esercitate dalle sezioni delle bellezze naturali". (106)

Emendamento soppressivo parziale Meloni-Cocco-Canalis

Art. 29

Il 3° comma dell'art. 29 è soppresso. (135)

Emendamento aggiuntivo Dettori-Floris-Saba

Art. 29

Al 4° comma, dopo le parole "bellezze naturali" aggiungere le parole "e cessano dalle loro funzioni 90 giorni dopo l'insediamento del Consiglio Regionale di nuova elezione". (136)

Emendamento sostitutivo parziale Dettori-Floris-Saba

Art. 29

Al 4° comma dopo le parole "durano in carica" sostituire "quattro" con "cinque". (137)

Emendamento sostitutivo parziale Dettori-Floris-Saba

Art. 29

Al 1° comma sostituire le parole "gli affari" con le parole "le materie". (139)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Floris per illustrare i suoi emendamenti.

FLORIS (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi emendamenti che concernono la materia paesaggistica, sono ispirati da finalità analoghe a quelle che ispiravano i nostri emendamenti sui centri storici. Ci auguriamo che vengano considerati con la stessa attenzione che è stata dedicata ieri alle norme di salvaguardia del territorio costiero.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Presso la stampa o presso il Consiglio?

FLORIS (D.C.). Presso il Consiglio speriamo che l'esito sia differente. Noi abbiamo inteso,

con questo pacchetto di emendamenti, sostituire l'intero Titolo VI del disegno di legge in esame. Riteniamo che sia necessario in questa legge, prevedere una regolamentazione completa di tutte le competenze delegate alla Regione dall'articolo 57 del D.P.R. 348. Il Titolo VI, così come è stato configurato, prevede una normativa assolutamente sommaria e inconcludente, e non coglie per niente gli aspetti salienti delle competenze in materia paesistica delegate alla Regione Sardegna. Anche quella leggina di cui si è parlato, approvata dalla decima Commissione, è un provvedimento settoriale, e non certo può essere paragonata a una legge che riguarda ...

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Approvata all'unanimità.

FLORIS (D.C.). ...la tutela della salvaguardia del paesaggio in Sardegna, se no ci offendiamo a vicenda.

Infatti quello che è venuto fuori dalla Commissione non regola l'attività vincolistica e la lascia sostanzialmente agganciata alle modalità operative previste dalla legge del 1939. Soprattutto non è regolamentata, né in questo disegno di legge né in quella leggina, l'attività autorizzatoria, che è lasciata tutta quanta, onorevole Assessore, in capo alla Regione, senza che sia prevista nessuna delega, come diceva poc'anzi il collega Saba, agli enti locali, mantenendo cioè completamente intatto il sistema che assolutamente è causa dei tanti ritardi provocati dal rilascio della concessione edilizia nei comuni vincolati. Quali siano i disagi che ogni giorno patiscono i cittadini residenti nei comuni vincolati è cosa troppo nota a tutti gli operatori pubblici e quindi, immagino, anche a tutti i colleghi del Consiglio regionale, perché non si possa e non si debba richiamare la loro attenzione proprio nel momento in cui si presenta l'occasione di rispondere con norme legislative appropriate ad esigenze così largamente sentite dalle popolazioni. Il testo della Commissione non prevede la necessaria e indispensabile correlazione tra i diversi uffici regionali che emettono i provvedimenti di autorizzazione e di concessione in materia di risorse territoriali. Oggi il cittadino, anche

per un'opera di miglioramento fondiario, come per esempio trivellare un pozzo, è costretto a fare la trafila tra innumerevoli uffici, e questo produce inevitabilmente non solo disagi ai singoli, ma anche danni all'economia, perché viene ritardato l'avvio di attività produttive, specialmente nel settore dell'agricoltura. Il disagio che ciò provoca nei cittadini favorisce di per sé anche il diffondersi di una certa insensibilità verso le esigenze della tutela paesistica e quindi incoraggia lo stesso abusivismo. Quando uno, per realizzare un'opera, deve correre da un ufficio all'altro senza riuscire ad avere le autorizzazioni e tuttavia si è impegnato e ha cambiali da pagare, non gli resta che ricorrere all'abusivismo.

Noi abbiamo sostituito, con un insieme coordinato di articoli, la proposta della Commissione, regolando l'intera materia delegata attraverso un assetto coordinato di competenze comunali e regionali. Abbiamo anzitutto elencato le competenze trasferite e delegate alla Regione in materia di tutela paesistica; questo richiamo secondo noi è importante ed è necessario renderlo esplicito al fine di appalesare tutta la complessità della problematica paesistica e la necessità di una sua integrazione nel quadro delle competenze regionali che stiamo oggi disciplinando in materia di governo del territorio. Le due cose non possono essere staccate. Dalla elencazione che noi abbiamo proposto (che è ricognitiva, per quanto riguarda il quadro istituzionale di riferimento, ma che la Regione non può non tenere presente in quanto si tratta di materia in parte trasferita, per la restante parte delegata), emerge chiaramente che la disciplina paesistica, così come è venuta formandosi per stratificazioni normative successive nel corso degli ultimi cinquant'anni, si configura come un sistema di tutela che per quanto insufficiente possiede - a nostro giudizio - innegabili caratteri di omogeneità e di coerenza e notevoli potenzialità, sotto il profilo dell'efficacia, proprio nell'intervento pubblico di tutela del territorio.

Il sistema di tutela paesistica delineato dalle leggi 1497 del '39 e 431 del 1985, comprende sia il momento vincolistico, sia quello della gestione e pianificazione, sia, da ultimo (ma non meno importante), un vero e proprio sistema di sanzioni alquanto incisive. Richiamare i limiti che questo

sistema ha manifestato nel corso della sua applicazione significa anche ripercorrere la storia urbanistica del nostro paese, cosa che noi non vogliamo in questo momento fare; intendiamo tuttavia evidenziare che la caratterizzazione meramente estetica della tutela paesistica è da intendersi, cari colleghi, completamente e compiutamente superata con l'approvazione della legge 431. Bisogna esserne consapevoli, onorevole Cocco, altrimenti rischiamo di fare una confusione tremenda! Con l'approvazione della legge Galasso il sistema della normativa paesistica ha conseguito, come è stato ormai ampiamente riconosciuto, il necessario ammodernamento quanto a concezione della tutela, e dispone di una serie di strumenti alquanto incisivi per una efficace pianificazione del territorio. Dimenticare questa novità, come fa il testo proposto dalla quinta Commissione significa spezzare il sistema di tutela paesistica in un insieme mal coordinato di strumenti urbanistici e paesistici. Significa fare un passo indietro nella politica di difesa del territorio e significa rompere quella coerenza istituzionale che può garantire un'efficace azione di tutela.

D'altra parte proprio le associazioni ambientaliste riconoscono l'alto significato della legge Galasso e la validità delle innovazioni da essa apportate al sistema della tutela paesistica. Voler disarticolare queste competenze significa vanificarle. Il testo proposto dalla Commissione stacca il momento della pianificazione paesistica da quello della sua gestione, non affronta il problema delle autorizzazioni paesistiche se non in via incidentale, tace totalmente sul momento dell'apposizione dei vincoli e sul sistema sanzionatorio, non prevede i necessari collegamenti con le altre competenze regionali e locali in materia di difesa del territorio. Sotto questo profilo - mi dispiace dirlo ma è la verità - dimostriamo di essere in una posizione arretrata, antistorica: non rispondiamo né alle esigenze di tutela né a quelle di garanzia del cittadino, né a quelle di un'efficace politica di gestione del territorio.

Con le modifiche al testo della Commissione noi ci proponiamo di sviluppare al massimo tutte le potenzialità di tutela, rimaste finora inesprese per carenze - come è stato detto più volte, anche in occasione di questa discussione - culturali, po-

litiche, organizzative. Proponiamo infatti l'istituzione della Commissione provinciale per la tutela dei beni paesistici e ambientali, che dovrà sostituire a tutti gli effetti quella prevista dalla legge del 1939. La sua composizione rivela notevoli, significative e positive novità; io le voglio richiamare in quest'Aula, perché poi la Giunta, se intende rigettare le nostre proposte, lo faccia motivatamente e in modo che se ne conoscano, anche all'esterno, le ragioni. Anzitutto prevediamo che vengano rappresentate le associazioni ambientaliste, alle quali intendiamo attribuire un ruolo qualificato di controllo dell'attività di tutela svolta dalla Regione. Ciò per rispondere in termini non partitici alle crescenti esigenze di partecipazione e di controllo, finalizzate alla tutela ambientale, che salgono sempre più forti dalla società, dal mondo della cultura, dai giovani. Si prevede inoltre la partecipazione in via continuativa di un rappresentante della Provincia, con ciò sottolineando il nuovo ruolo dell'ente nella pianificazione dei beni paesistici e ambientali. E' prevista, ancora, la partecipazione dei Comuni interessati all'attività di vincolo e di tutela, con ciò ripristinando l'originaria previsione della legge del '39, che era stata abolita con la legge del 1972, istitutiva del Ministero dei beni culturali. Negli emendamenti da noi presentati vengono delineate le competenze attribuite alla Commissione provinciale andando oltre quelle previste dalla legge del 1939 (cioè l'individuazione delle zone da vincolare paesisticamente). Quali sono le nuove e più significative competenze? Innanzitutto quella di esprimere il parere sulle autorizzazioni paesistiche ai sensi e per gli effetti della legge del 1939 per le opere da effettuarsi nelle zone vincolate. Così facendo si viene a sottoporre a verifica l'ampia discrezionalità sia tecnica che amministrativa di cui avevano beneficiato prima le soprintendenze e poi gli uffici regionali, causando - non dimentichiamolo - notevoli rimostanze e dubbi nei cittadini utenti e nell'opinione pubblica. Si determinano poi le concrete prescrizioni cui devono attenersi nell'attività di rilascio delle autorizzazioni paesistiche sia gli uffici regionali, sia i comuni sub-delegati; la Commissione esprimerà, infine, il parere sui ricorsi presentati contro i dinieghi di autorizzazione paesistica emessi dai comuni. Come si può facilmente notare da queste considera-

zioni, alle Commissioni viene affidato un compito insieme consultivo e propositivo nei confronti dell'Assessorato competente. In questo modo, a nostro giudizio, la fase collegiale viene esaltata e quindi la partecipazione dei soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi, come i comuni e le associazioni ambientaliste, non è ridotta a mera formalità né a semplice facciata.

Noi proponiamo anche la costituzione di una struttura tecnica a supporto dell'attività di tutela paesistica, che comprende un servizio, articolato in due settori centrali, con funzioni di studio, di analisi, di verifica, di coordinamento e in quattro settori operativi corrispondenti agli uffici provinciali per la tutela del paesaggio. La dimensione provinciale è data non solo per motivi - come dire - di economia organizzativa, ma anche per evitare la personalizzazione dell'attività di tutela (cioè che sia sempre lo stesso funzionario, tanto per dirla in soldoni, a vigilare vita natural durante su un determinato territorio) e per consentire la circolarità e l'arricchimento delle esperienze professionali. Infine, in relazione alle formalità per l'acquisizione dei vincoli paesistici, prevediamo l'adeguamento delle procedure previste dalla legge nazionale all'ordinamento regionale: in questo modo si sopprime ad una notevole carenza dell'articolato predisposto dalla Commissione. Non solo vengono delegate le autorizzazioni relative alla manutenzione, ma anche quelle relative a nuove opere in alcune zone cioè nelle zone B e C dei comuni; la delega è di notevole...

MELONI (P.S.d'Az.). E' già prevista nell'altra legge.

FLORIS (D.C.). Ma quale altra legge? Ho visto adesso un emendamento presentato dalla Giunta che sopprime proprio la delega assessoriale!

(Interruzioni).

Allora perché il testo della Commissione lo aveva previsto?

(Interruzioni).

E' un incidente tecnico, è un fatto tecnico?

Va bene, me lo spieghi, io sono qui per apprendere! La delega per noi è di notevole portata, è significativa, è proprio per questo che viene prevista l'integrazione della Commissione edilizia comunale con due esperti in materia paesistica. Questi esperti sono designati dai consigli comunali su una terna formulata dall'Assessore competente, previo parere della Commissione provinciale per i beni paesistici. Così pure deve esprimere il parere sulla adozione delle misure sanzionatorie, sempre al fine di verificare la coerenza e l'efficacia delle misure proposte dagli uffici, che oggi godono, a nostro giudizio, di ampia discrezionalità.

Ma le Commissioni sono anche chiamate a un ruolo assai più incisivo, che si riallaccia a quello previsto dalla legge a cui mi sono più volte richiamato, perché formulano indirizzi che dovranno essere adottati da parte del Corpo forestale. Il Corpo forestale e di vigilanza territoriale ambientale, infatti, in base alla legge regionale istitutiva, ha competenze anche in materia di vigilanza paesaggistica; queste competenze di vigilanza non possono disgiungersi da un collegamento stretto con l'autorità specifica preposta alla tutela paesistica dall'ordinamento dello Stato e della Regione. L'inserimento di questa norma nella legge regionale 26 è stato provocato dall'entrata in vigore della legge Galasso: è perciò corretto e risponde a precisi principi di omogeneità che l'esercizio della competenza, ancorché attribuito a soggetti diversi, sia assoggettato ad un momento di coordinamento, di sintesi e di indirizzo. Diversamente potrebbe darsi che il Corpo forestale proceda in una certa maniera e gli uffici competenti per il paesaggio in un'altra maniera. Noi prevediamo anche che si possano disporre indagini su particolari situazioni che comportino problemi sotto il profilo paesistico e ambientale. Questa specifica previsione l'abbiamo posta anche al fine di supportare col maggior numero di elementi conoscitivi la procedura di apposizione del vincolo, anche perché l'esperienza passata ha evidenziato troppo spesso, onorevole Assessore, che i vincoli vengono apposti con motivazioni limitate e non supportate in maniera adeguata da dati conoscitivi.

Noi riteniamo opportuno che la Commissione debba anche esprimere, conformemente alle previsioni di cui alla legge regionale sull'attività delle

cave (e anche questo è un altro specifico criterio di collegamento) il proprio parere sull'apertura di cave, parere che poi servirà all'Assessore competente per il concerto preliminare al rilascio dell'autorizzazione. Proponiamo inoltre che essa delimiti le zone vincolate ai sensi della legge Galasso, al fine di circoscrivere esattamente le aree vincolate e di determinare con precisione l'ambito territoriale di competenza dell'attività di tutela paesistica. Questa soluzione consentirà ai comuni di esercitare autonomamente le proprie competenze e nel contempo alla Regione di garantire l'apporto degli esperti in sede di Commissione edilizia. Non è una delega condizionata, ma garantita, posta a tutela di un più vasto interesse pubblico, quello della tutela dei beni paesistici ed ambientali.

Noi prevediamo, infine, il coordinamento tra i diversi uffici regionali che hanno competenza in materia di tutela territoriale, senza con questo voler provocare un terremoto politico, né far pensare che inseriamo questo argomento perché attualmente la ripartizione delle competenze tra i diversi Assessorati incide sui rapporti politici di maggioranza. Noi riteniamo che invece, grazie a questa unificazione di competenze, gli ispettori forestali e il genio civile potranno rilasciare le rispettive autorizzazioni senza che i cittadini debbano chiedere ad altri uffici anche l'autorizzazione paesistica. E' una previsione ispirata alla necessità di evitare le duplicazioni che oggi esistono e che sono causa di ritardi e di disagi alle popolazioni nonché di danni per l'economia sarda. Noi abbiamo previsto anche la figura del silenzio-assenso per le autorizzazioni paesistiche e anche questo noi non lo abbiamo fatto e non lo facciamo per introdurre una norma permissiva, ma proprio per evitare quei ritardi che io ho denunciato, che possono essere dannosi per il cittadino, soprattutto quando non giustificati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). Molto telegraficamente. Io ritengo che una proposta adeguata di disciplina sia contenuta in quella "leggina" esitata dalla decima Commissione. Faccio mio il termine "leggina" nel senso in cui, certamente, anche il collega Floris lo

usava, cioè di un provvedimento che disciplina un aspetto limitato e settoriale. Aggiungo però che si tratta di una legge importante per le attese che ci sono e per gli inconvenienti che la mancata disciplina crea.

Io abitualmente, per richiamare l'importanza di questa legge, ricordo che oggi noi costringiamo un cittadino dell'Ogliastra, per sostituire un pluviale a seguire la pratica a Sassari, e un cittadino dell'alto Oristanese a seguire la pratica a Cagliari.

Va eliminata questa modalità di esercizio della funzione, che in qualche modo è oppressiva nei confronti del cittadino; così come va eliminato un esercizio monocratico della stessa funzione.

Io concordo con le considerazioni che sono state fatte; ma se noi vogliamo raggiungere un obiettivo effettivo, allora dobbiamo limitarci, e questo ha fatto l'articolato approvato dalla decima Commissione, a disciplinare non gli aspetti vincolistici sostanziali, ma gli aspetti relativi all'esercizio della funzione. Perché diversamente noi continueremmo, dopo ben dieci anni di delega, ad esercitare la funzione stessa in maniera oppressiva nei confronti del cittadino.

Questa era l'esigenza principe, fondamentale che si poneva di fronte alla Commissione in questo momento. A questa funzione la Commissione ha voluto assolvere col contributo unanime di tutti i colleghi. Ciò non già perché qualcuno di noi sottovaluti l'importanza della "431"; concordo e faccio mie le parole espresse in precedenza, sono concetti estremamente importanti. Credo che a questi problemi noi dobbiamo dedicare grande attenzione, a livello di forze politiche e consiliari, perché si tratta di difendere quei valori particolari di identità culturale, di rifiuto dell'omologazione alle quali, in qualche modo, molti colleghi hanno fatto riferimento.

Poi, certo, c'è un problema di coordinamento, perché è assurdo che per un pozzo - come ricordava Floris - oggi ci si debba rivolgere a diversi uffici, a diversi Assessorati. Va benissimo l'esempio del pozzo: assurdità! L'eccesso di vincoli crea certamente situazioni di abusivismo; non per niente, Venezia, la città più vincolata, è anche quella in cui c'è il maggior abusivismo. E' sintomatico.

Dobbiamo creare il coordinamento; ma così come dobbiamo sopprimere l'esercizio monocra-

tico della funzione, dobbiamo poi evitare che in qualche modo siano gli uffici assessoriali a ricomporre in maniera monocratica l'esercizio della funzione. Dobbiamo assolutamente evitarlo, e dobbiamo fare una riflessione su questi aspetti.

Ci siamo sforzati (e mi fa piacere che la Giunta abbia recepito, già in questa legge, tale posizione) di creare un'organizzazione per l'esercizio della funzione della tutela paesistica che eviti situazioni di eccessiva frantumazione. Bisogna evitare aspettative volte alla creazione di strutture, di uffici che poi impediscono l'auspicata articolazione provinciale del governo del territorio. Ciò anche in considerazione del fatto che, accanto alla tutela paesistica, è da prevedere che dovranno essere attribuiti, a questi uffici provinciali, delle funzioni collegate alla difesa di quei valori di tutela del paesaggio da intendere non solo in termini ambientali ma anche come paesaggio storico.

E mi fa piacere quanto è stato ricordato, su questo aspetto, dalla Democrazia Cristiana. Anche qui ci troviamo in presenza di un settore che può e deve vedere l'attenzione di noi tutti.

Chiudo dicendo che il nostro principale compito, in questo momento, è di accelerare i tempi per organizzare l'esercizio della funzione della tutela paesistica, onde impedire che continui una situazione che vede la prevaricazione, di fatto, dell'Amministrazione nei confronti del cittadino. Dobbiamo liberare il cittadino da forme di esercizio che, oggettivamente, finiscono per non tener conto che autonomia deve significare anche esercizio delle funzioni in una dimensione di stretto diritto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.C.I.). Brevemente, per esprimere un'opinione sulle proposte e sugli emendamenti della Democrazia Cristiana, nonché sugli argomenti che a loro sostegno, in maniera molto efficace, ha portato il collega Floris, e per spiegare anche perché la Commissione non ha voluto affrontare questo versante di problemi. La prima considerazione da farsi è la seguente: noi non ci siamo occupati, in questa legge, degli aspetti legati all'organizzazione della burocrazia regionale, perché avremmo corso il rischio, in questo modo, di

andare oltre gli obiettivi che ci si proponeva, col rischio di approvare un provvedimento poco agile e poco flessibile. Al giudizio dei colleghi che in Commissione hanno contribuito all'elaborazione di questo testo, il problema delle funzioni degli uffici collegati non può essere affrontato a compartimenti stagni; c'è un problema di riforma più generale della struttura e quindi anche delle competenze degli Assessorati, problema che viene dibattuto da tanti anni e sul quale esistono numerose proposte organiche di soluzione. La stessa Giunta ha varato un disegno di legge di riforma e di riordino della legge regionale numero 1 del 1977: un provvedimento di carattere generale col quale si prevede di affrontare anche il problema delle competenze in materia di territorio, di paesaggio e di urbanistica. Abbiamo perciò volutamente evitato di entrare in questo campo, per lasciare ad una legge più generale il riordino di queste competenze.

Seconda considerazione: noi abbiamo introdotto in una legge urbanistica il concetto del paesaggio ben consapevoli che gli effetti che ci proponiamo di trasferire al nostro territorio sono quelli previsti dalla legge 431; i piani paesaggistici di cui parliamo sono strumenti in mano alla Regione e ai quali attribuiamo, come è facile capire leggendo il testo uscito dalla Commissione, una posizione gerarchica quasi assoluta e primaria rispetto a tutti i restanti strumenti della pianificazione: sono dunque piani paesaggistici nello spirito della "431". Questo deve essere molto chiaro. Noi abbiamo voluto fare in questo modo una scelta che va proprio nella direzione delle considerazioni che faceva Floris; la "431" ha innovato profondamente la concezione del paesaggio, rispetto a quella che ci deriva dalla legge del '39; tuttavia la "431" non ha abrogato la legge del '39: questo spiega la ragione dei richiami che ancora noi abbiamo dovuto fare alla stessa legge del '39 pur avendo come riferimento la "431" e gli effetti che essa si propone di produrre nella pianificazione territoriale e paesaggistica, che diventa anche pianificazione urbanistica. Ecco allora perché abbiamo inserito nel testo l'articolo 29 e l'articolo 30, rinviando tutte le altre questioni contemplate nelle proposte di emendamento. Proposte che quindi non siamo ora in grado di accogliere, non perché non le condividiamo,

ma perché riteniamo che questo non sia il momento né la sede più appropriata. Abbiamo introdotto gli articoli 29 e 30 perché, avendo assunto il problema del paesaggio, per effetto della legge del '39, un ruolo così importante, soprattutto nella fase dei due anni di vincolo, e successivamente anche nella fase di pianificazione, ci siamo posti un problema fondamentale: quello di fare in modo che i pareri dati ai sensi dell'articolo 7 della legge del '39 vengano espressi attraverso una procedura più collegiale di quanto oggi non avvenga.

Queste sono dunque le scelte compiute: sicuramente scelte limitative rispetto alla grande problematica che questa materia introduce, soprattutto nella sua nuova interpretazione e concezione, ma siamo andati all'essenziale. Una volta che il nulla osta prescritto dall'articolo 7 della legge del '39 non riguarda più esclusivamente le zone individuate con la Galasso o le zone sulle quali ci sono vincoli di paesaggio, ma interessa un territorio molto più vasto (nella prima ipotesi era addirittura tutto il territorio regionale, poi, con gli emendamenti all'articolo 10, è stato ridotto alla fascia dei due chilometri ed all'intero territorio delle isole minori della Sardegna), noi abbiamo considerato assolutamente non più rinviabile il fatto che i pareri debbano essere comunque espressi da organi collegiali. Ecco, questo spiega la ragione per cui il testo uscito dalla Commissione contiene soltanto aspetti parziali: abbiamo ritenuto che fosse urgente e necessario introdurre questi aspetti in relazione alla grande importanza che i problemi del paesaggio assumono nel momento in cui questa legge viene varata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi ci troviamo davanti ad una incongruenza che, a nostro avviso, tutte le argomentazioni del collega Cabras non riescono a fugare. Si arriva finalmente a una legge che ha per titolo: "Norme regionali per l'uso del territorio", che vuole essere organica e completa; arriviamo ancora al Titolo VI, altisonante: "Tutela delle bellezze naturali", e poi ci troviamo con due articoletti in cui si parla delle Commissioni provinciali per le

bellezze naturali. Si dice: "Ma ne parleremo con una prossima legge che, anche se è una leggina, per la sua importanza sarà una legge grossa". E che cosa impediva, dal momento che quella legge o leggina è già pronta, di inserirla in questo testo, anche con una serie di emendamenti sostitutivi ad iniziativa della Giunta e della maggioranza? In questa sede avremmo visto, così, tutta la materia, senza andare a richiami, a mozziconi, ad antipasti per poi rinviare ad altre sedi la trattazione organica di questa materia. Il contenuto di quella legge è parte organica, essenziale di questa che stiamo esaminando. Se noi vogliamo dare finalmente una disciplina organica alla tutela e all'uso del territorio, non possiamo affrontare questo argomento in modo parziale, né rinviarlo alla discussione di un'altra legge, rispetto alla quale si porranno poi problemi di coordinamento e difficoltà interpretative che potrebbero essere invece escluse dalla interpretazione contestuale di norme contenute nel medesimo provvedimento.

Ecco perché la Democrazia Cristiana, tenendo conto delle finalità della legge che noi stiamo trattando, e non soltanto per un formale adempimento alla "1497" o alla "431", ha presentato una serie di emendamenti che costituiscono un *corpus* organico, totalmente sostitutivo del Titolo VI, la cui attuale stesura è assolutamente insufficiente. Voi non volete neanche entrare nel merito, perché dovremmo, a vostro avviso, aspettare la leggina; così facendo, tuttavia, non si potrà pervenire a una compiuta definizione del ruolo e delle responsabilità della Regione e degli altri soggetti interessati al governo del territorio. I titoli stessi degli emendamenti che abbiamo proposto indicano con precisione gli scopi che ci prefiggiamo: emendamento sostitutivo totale numero 66: "Compiti della Regione nella tutela paesistica"; emendamento aggiuntivo numero 67: "Commissioni provinciali per la tutela dei beni paesistici e ambientali"; emendamento aggiuntivo numero 68: "Competenze delle Commissioni provinciali"; emendamento aggiuntivo numero 69: "Servizio regionale per la tutela dei beni paesistici ed ambientali" (col quale non si vuole entrare nel merito dell'organizzazione della Regione più di quanto non faccia la Giunta, che a sua volta, in luogo di un servizio, propone l'istituzione di quattro settori); emenda-

mento aggiuntivo numero 70: "Disciplina dell'attività di vincolo paesistico", che nel testo della Commissione non è disciplinato assolutamente; emendamento aggiuntivo numero 71: "Delega ai comuni per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche"; emendamento aggiuntivo numero 72: "Autorizzazioni paesistiche relative alle zone boscate, alle acque pubbliche, al prelievo di inerti, alle opere di miglioramento fondiario"; emendamento aggiuntivo numero 73: "Disciplina dell'attività autorizzatoria e procedure per il rilascio delle autorizzazioni"; emendamento aggiuntivo numero 74: "Ricorsi"; emendamento aggiuntivo numero 75: "Sanzioni"; emendamento aggiuntivo numero 76: "Norme di rinvio", ed ho terminato.

Questo significa affrontare la materia entrando veramente nel merito. Quando si individua come strumento fondamentale di pianificazione urbanistica non lo schema di assetto territoriale (come noi avevamo proposto), ma il piano territoriale paesistico, non si può non disciplinare organicamente la materia concernente il paesaggio e la tutela delle bellezze naturali. Altrimenti il provvedimento nasce carente, incongruo, suscettibile di creare confusioni e difficoltà di coordinamento con l'eventuale normativa che in un futuro anche non lontano dovessimo approvare per colmare queste lacune. Del resto, la legislatura volge al termine e a questo Consiglio non resta nemmeno più tanto tempo.

Ci si è preoccupati di formulare due articoletti per istituire un servizio e quattro settori, per configurare le Commissioni provinciali e prevedere le autorizzazioni, senza specificare né il ruolo della Regione né quello degli enti locali, soprattutto quello dei comuni, che è fondamentale. Riscontriamo poi una preoccupazione che veramente ci sorprende, quella di escludere la possibilità di delega; tra l'altro il comma terzo non obbligava alla delega, ma attribuiva all'Assessore una mera facoltà.

Ci si è affrettati a escludere anche questa facoltà, così l'Assessore non può delegare neanche gli adempimenti più minuti, e la firma di tutti gli atti da adottare in materia di bellezze naturali resta concentrata nelle sue mani. Di ciò - bisogna che lo diciamo - è responsabile l'attuale Giunta regionale, la quale in tal modo manifesta anzitutto una sfiducia totale nella burocrazia regionale e nella

pubblica amministrazione in genere, che noi non accettiamo.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. C'è già la legge.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. C'è la legge 32, che delega *ope legis* la firma delle autorizzazioni e delle convenzioni al coordinatore di servizio.

SABA (D.C.). La legge 32 che abbiamo approvato in Consiglio regionale...

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. I decreti non li firma l'Assessore all'urbanistica.

SABA (D.C.). Ma se è così, perché, per chiarezza, non scriviamo che l'Assessore regionale, ai sensi della legge 32, delega normalmente la firma?

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Perché è delegato. Non deve ridelegare.

SABA (D.C.). La prassi, fino a quella legge, in questo settore è stata ben diversa; se c'è stato un settore dell'amministrazione regionale che fino a quella legge si è comportato in una maniera perlomeno straordinaria è proprio questo. Pur con tutta la stima personale che nutro verso l'Assessore interessato, non posso esimermi dal dire che abbiamo osservato per quattro anni, con estremo disagio, se non con un senso di pena, un settore dell'amministrazione regionale mandato avanti con la firma dell'Assessore sugli atti più minuti, quasi a sottolineare davanti al singolo cittadino il potere politico rispetto a quello dell'amministrazione in sé stessa. In questo settore non dico che si è abusato, perché si è andati secondo la legge, però si è andati in maniera diversa da altri settori. E quindi non sarebbe inopportuno, ma risponderebbe ad una esigenza di chiarezza, richiamare espressamente la legge 32.

Onorevoli colleghi, voi avete fretta di conclu-

dere questa legge, però noi vi vorremmo invitare ad una attenta lettura degli emendamenti che abbiamo presentato. Non vi piacciono? Allora potreste presentare degli altri emendamenti che riproducano i contenuti del provvedimento specifico approvato in Commissione. Del resto, per avviare *ex novo* l'iter di un provvedimento occorrerebbe più tempo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, molto brevemente, non per smentire il collega Cabras, ma per affermare ancora una volta una verità su quanto è avvenuto in sede di Commissione. Non risponde al vero che di questo problema, cioè della competenza ripartita fra ben quattro Assessorati, non si è parlato; il sottoscritto lo ha sollevato sin dalle prime battute, allorquando si è fatta la discussione generale su questo provvedimento e poi quando si è discusso l'articolato. La prima osservazione è questa.

Lo stesso rappresentante del Movimento Sociale Italiano in Commissione ha posto in evidenza la necessità di procedere effettivamente ad un riordino delle competenze, che invece restano ripartite, oltre che nei vari settori di ogni singolo Assessorato, in ben quattro Assessorati: beni culturali, programmazione, urbanistica e lavori pubblici. Ecco, io volevo precisare queste cose perché rimangano agli atti del Consiglio, per dimostrare ancora una volta che le nostre osservazioni non sono campate in aria ma sono fondate su principi di riforma. L'assessore Cabras ha detto che non è il momento adatto. Ma, come diceva anche il collega che mi ha preceduto, quale momento potrebbe essere più adatto di questo? Non è forse questa l'occasione per approvare una legge davvero organica, che accorpi le competenze dei quattro Assessorati nell'Assessorato dell'urbanistica? Spostare nel tempo il riordino di queste competenze significherebbe non fare nulla di buono per quanto riguarda la soluzione di questo problema. Assessore Mannoni, riguarda anche lei, quello che sto dicendo!

Mi scuso, ho finito. Vorrei sottolineare ancora una volta che non ci siamo limitati a fare osser-

vazioni specifiche come quelle relative all'accorpamento delle competenze. Noi abbiamo ispirato tutto il nostro contributo all'esigenza di rendere compatibile l'assetto del territorio con scelte armoniche di sviluppo economico. Di questo tuttavia si continua a non voler parlare, mentre ci si occupa di problemi di dettaglio. E' necessario, se davvero si vuole essere seri, riportare il provvedimento in Commissione, se no saremo punto e a capo nella prossima legislatura o in questo scorcio di legislatura, quando questo provvedimento sicuramente ci verrà rinviato dall'organo di controllo centrale. Volevo sottolineare questi aspetti per amore della verità, niente affatto per polemizzare o per smentire il collega: la verità è questa, registrata nei dibattiti in Commissione, documentata nella nostra relazione di minoranza e durante i nostri interventi in Aula. Quanto ha detto il consigliere che vi sta parlando non può essere smentito da semplici e superficiali affermazioni da parte di chicchessia, che non accettiamo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta ribadisce le dichiarazioni dell'onorevole Cabras: pur condividendone i contenuti non può accogliere gli emendamenti numero 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76. Accoglie invece gli emendamenti numero 135, 136, 137, 139.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 135. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'emendamento numero 66 decade. Metto in votazione l'emendamento numero 106. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 137. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 139. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 29. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'emendamento numero 136. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'emendamento numero 67. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione il testo dell'emendamento numero 68. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 69. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 70. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 71. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 72. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 73. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 74. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero

75. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 76. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 13 e 45.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni
annunziate in apertura di seduta**

Interpellanza Puligheddu-Murgia-Aresti-Falchi-Marracini-Meloni-Ortu Italo-Piretta-Planetta sul previsto trasferimento delle strutture dirigenziali della CENU di Siniscola.

I sottoscritti,

CONSIDERATO che la UNICEM ha recentemente deciso di accorpare nelle "Cementerie del Centro-Nord SpA" la CENU di Siniscola con tre cementifici della penisola, operazione che si concretizzerà il 1° di aprile;

ATTESO che, secondo quanto la stessa CENU ammette, con il nuovo assetto gli impiegati del cementificio saranno trasferiti in massa nella sede di Torino dove sarà il centro amministrativo del gruppo;

RILEVATO che l'operazione si configura come un attacco all'occupazione in una delle zone a più alta densità di senza lavoro;

RILEVATO ancora che la comunità di Siniscola aveva accettato le gravi mutilazioni del Montalbo da cui la CENU trae la materia prima in considerazione proprio della stabilità del lavoro offerto e della garanzia che non si sarebbe trattato di una delle consuete rapine coloniali,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori dell'industria, del lavoro e dell'ambiente per sapere:

a) se e in che misura la CENU abbia goduto di contributi e mutui regionali all'atto del suo insediamento;

b) se la concessione data alla CENU non avesse come condizione il reinvestimento degli utili in Sardegna;

c) se sia mai stata verificata la condizione dell'ambiente nei terreni concessi alla CENU e lo stato di ripristino dell'ambiente di cui alla convenzione firmata dalla CENU stessa;

d) se non intendano intervenire presso la proprietà del cementificio di Siniscola per conoscere le reali intenzioni e appurare le conseguenze che l'accorpamento avrà o potrà avere;

e) se in presenza di un eventuale proposito di reinvestimento degli utili fuori dell'Isola non si

intenda revocare la concessione alla CENU. (481)

Interpellanza Tamponi-Asara sul pericolo di annientamento dell'orda di mufloni che vivono nell'oasi di Capo Figari a Golfo Aranci.

I sottoscritti,

PREMESSO che i mufloni rappresentano una delle ultime specie di animale selvatico che ha popolato in tempi recenti e in numero cospicuo la Sardegna;

PREMESSO che i mufloni esistono allo stato brado ancora in poche zone della Sardegna e in numero assai ridotto rispetto a pochi decenni addietro;

PREMESSO che nel Nord Sardegna sono presenti allo stato brado nell'Isola dell'Asinara, in quella di Tavolara, di Figarolu e in poche altre oasi;

PREMESSO che in particolare nell'oasi di Capo Figari, di Madonna del Monte, di Marana di Figarolu in territorio di Golfo Aranci è in corso da parte di un encomiabile gruppo di volontari della protezione civile e con la collaborazione dell'Amministrazione comunale un'azione tesa al censimento della presenza dei mufloni e della loro tutela;

PREMESSO che detto censimento ha rilevato nell'oasi di Capo Figari 39 femmine e 14 maschi, in quella di Madonna del Monte e di Marana 21 mufloni, in quella di Frigarolu 11 mufloni;

VERIFICATO che queste significative orde di mufloni stanno subendo un increscioso ridimensionamento a causa di vari fattori tra i quali quello non trascurabile e facilmente individuabile rappresentato dagli attacchi da parte di branchi di cani selvatici,

chiedono di interpellare l'Assessore regionale dell'ambiente per conoscere quali azioni abbia già messo in essere per fermare questo scempio e, nel caso non lo abbia ancora fatto, cosa aspetti a mobilitare con assoluta urgenza i mezzi e le professionalità di cui dispone il suo Assessorato per bloccare quella che qualche associazione ha definito "una strage annunciata" e che rischia di portare alla rapida estinzione di una eredità naturalistica che da sempre è un simbolo di una zona così suggestiva della Gallura e patrimonio non solo di

quanti si prodigano per la sua sopravvivenza ma dell'intera Sardegna. (482)

Interpellanza Ruggeri-Orrù-Cuccu-Ortu Velio sul piano di risanamento dell'area antistante lo stabilimento ENICHEM di Macchiareddu.

I sottoscritti,

PREMESSO che dal 1986 fu avviata la progettazione per il risanamento dell'area antistante lo stabilimento ENICHEM di Macchiareddu e che tale progetto è stato approvato dalla Regione autonoma della Sardegna nel 1988;

RICORDATO che l'area è confinante con lo stagno di S. Gilla per la quale la Regione ha impegnato ingenti risorse per il risanamento;

SOTTOLINEATO che il permanere dei rifiuti industriali in tale area può determinare un pericolo di contaminazione ambientale nei confronti sia dello stagno limitrofo che delle falde acquifere sottostanti,

tutto ciò premesso, chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'ambiente per conoscere quali iniziative intendano assumere:

1) per l'immediata attuazione del progetto esecutivo della bonifica dell'area su richiamata in considerazione dei rischi presenti nel territorio;

2) per garantire la tempestiva esecuzione dei lavori di bonifica e per la loro immediata esecuzione. (483)

Interpellanza Cuccu-Atzori Villio-Moi sui ritardi e sulle insufficienze dell'ENEL nel campo dell'elettrificazione rurale.

I sottoscritti,

PREMESSO CHE:

- la Regione Sarda, attraverso una convenzione con l'ENEL, ha già da molti anni promosso un programma per l'elettrificazione rurale che appare indispensabile ai fini della creazione di condizioni di vita civile nelle campagne per evitarne lo spopolamento e creare anzi condizioni favorevoli per un riavvicinamento ad esse dei giovani;

- l'ENEL si serve, per questo lavoro, di un apposito ufficio della propria sede di Cagliari che

doveva essere decentrato nelle varie sedi della Sardegna a causa del grande volume di lavoro che si prospettava in virtù dei notevoli stanziamenti previsti nei vari bilanci della Regione;

- contrariamente alle attese l'ufficio non è mai stato decentrato, lasciando al solo ufficio di Cagliari e ad un organico decisamente sottodimensionato l'incombenza di occuparsi dell'elettrificazione rurale per tutta l'Isola;

- in conseguenza di ciò l'ENEL, nonostante il prodigarsi dei propri lavoratori, ha accumulato ormai un ritardo, nell'esecuzione dei progetti, di circa cinque anni lasciando inutilizzati circa 50 miliardi di lire, mentre la previsione dei potenziali utilizzatori si accresce e si scarica nei confronti dei Comuni e della Regione;

- l'ENEL tende a giustificare i propri ritardi adducendo le lentezze dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione nella concessione dei necessari permessi;

CONSIDERATO che oltre ai ritardi accumulati l'ENEL si serve, per l'esecuzione materiale dei lavori, di imprese del continente che a loro volta subappaltano a prezzi esosi a imprese sarde che occupano fino a 400 lavoratori tenuti, anche a causa della condizione di subappalto, in situazioni di generale precarietà;

RITENUTO che se venissero adeguati gli organici ENEL degli uffici per l'elettrificazione rurale non solo potrebbero essere snelliti i lavori e superati gli annosi ritardi, ma potrebbero essere occupati nella fase di esecuzione dei lavori 600-650 addetti,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'agricoltura per sapere quali iniziative intendano assumere nei confronti dell'ENEL per obbligarla a superare gli attuali ritardi e in particolare per:

- indurre l'ENEL, pur mantenendo nel capoluogo un ufficio di coordinamento, a decentrare nelle zone di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia gli uffici per l'elettrificazione rurale e a potenziarne gli organici;

- contrattare con l'ENEL l'assegnazione degli appalti alle imprese sarde anche attraverso la riduzione al di sotto del miliardo delle singole commesse;

- verificare con l'Assessore regionale della pubblica istruzione e beni ambientali la possibilità

di accelerare le procedure per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni necessarie all'approva- | zione dei progetti esecutivi e alla relativa esecuzione dei lavori. (484)